

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

20° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	4
2 ^a - Giustizia	»	10
3 ^a - Affari esteri	»	15
6 ^a - Finanze e tesoro	»	21
7 ^a - Istruzione	»	32
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	36
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	43
10 ^a - Industria	»	59
11 ^a - Lavoro	»	63
12 ^a - Igiene e sanità	»	69
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	75

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	80
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	83
4 ^a - Difesa - Pareri	»	85
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	86
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	91
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	92
10 ^a - Industria - Pareri	»	93
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	94
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	95

CONVOCAZIONI	Pag.	96
--------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,50.

VERIFICA DEI POTERI

Esame del reclamo presentato dal signor Marusi Guareschi per l'Associazione politica Rinnovamento
(R050 001, C21ª, 0001ª)

Il PRESIDENTE illustra il contenuto del reclamo sottoscritto dal signor Rodolfo Marusi Guareschi, presidente dell'Associazione politica Rinnovamento. Il reclamo ha ad oggetto irregolarità che si sarebbero verificate nell'ambito di varie regioni nella fase del procedimento preparatorio della consultazione elettorale. In particolare, il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'esclusione del gruppo politico Rinnovamento dalla candidatura alle ultime elezioni politiche nella regione Sicilia.

Prendono ripetutamente la parola i senatori GARATTI, RUSSO, BELLONI, PELLEGRINO, LAFORGIA, ELLERO, SCALONE, FABRIS, BATTAGLIA, ROSSO, DE PAOLI, PALUMBO, DIANA ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE propone di dichiarare che il reclamo risulta inammissibile perchè il ricorrente non è candidato o cittadino elettore, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la verifica dei poteri, fatta salva la facoltà della Giunta di valutare le specifiche questioni riguardanti l'esclusione del gruppo politico Rinnovamento dalla candidatura nella regione Sicilia, nell'esercizio dei suoi poteri-doveri d'ufficio, nell'ambito della verifica dei risultati elettorali di tale regione.

Tale proposta è approvata all'unanimità.

La Giunta, quindi, a causa della concomitanza di diversi impegni parlamentari dei suoi componenti, rinvia l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

16^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Urbani e i sottosegretari di Stato per le finanze Asquini, per il tesoro Bedoni e per la difesa Polli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a 0005^a)

Il senatore GUERZONI segnala l'esigenza di intensificare i lavori della Commissione, particolarmente nella prossima settimana, in modo da procedere rapidamente all'esame dei numerosi decreti-legge in fase di conversione, determinando le opportune priorità.

Concorda il senatore SCALONE, che rileva altresì l'esigenza di conferire maggiore ordine alle discussioni.

Il senatore MARCHETTI ritiene che non possano essere posti limiti impropri allo svolgimento delle discussioni.

Si associa il senatore GUERZONI, sottolineando che i dibattiti svolti in Commissione hanno consentito di conseguire in alcuni casi risultati apprezzabili.

Al riguardo il presidente CORASANITI ricorda che il Regolamento del Senato consente un solo intervento da parte di ogni senatore nella fase della discussione generale.

Il senatore MARCHETTI ribadisce che la discussione, nei limiti posti dal Regolamento, deve svolgersi nel modo più completo.

Il senatore ELLERO trova piuttosto difficile aumentare il numero delle sedute settimanali, considerati anche gli impegni in Assemblea.

Il presidente CORASANITI, quindi, comunica che il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha assicurato la disponibilità dei tre esperti incaricati dal Governo di studiare le modifiche alla legislazione vigente in tema di incompatibilità, al quale si riferisce il disegno di legge n. 278, in corso di esame da parte della Commissione, per una audizione informale da svolgersi preferibilmente il prossimo 26 luglio.

La Commissione prende atto di tale comunicazione.

IN SEDE CONSULTIVA

(542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore GARATTI illustra il contenuto del decreto-legge e propone di formulare un parere favorevole.

La Commissione concorda.

(557) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore GARATTI, che propone di esprimere un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

(558) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento alla 6^a Commissione: favorevole)

Su conforme proposta del relatore GARATTI, la Commissione riconosce la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(565) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento alla 10^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente CORASANITI, che illustra analiticamente il contenuto del decreto-legge, recante disposizioni in materia di sostegno

all'occupazione e di interventi in diversi comparti economici nonché sul credito agevolato al commercio, sulle camere di commercio, sui consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione, sulla liquidazione dell'EFIM, sui rapporti con l'IRI S.p.A., sul trasporto pubblico locale, sui trasporti di competenza statale, sul trasporto marittimo pubblico, in tema di finanza e patrimonio pubblico e, infine, di rimborsi IVA.

La crisi economica e occupazionale costituisce il motivo conduttore di tali interventi, per i quali ritiene opportuno riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Si apre la discussione.

Il senatore DOLAZZA non ritiene urgenti le disposizioni attinenti le imprese del settore della difesa, di cui all'articolo 2, comma 3.

Trova condivisibili, viceversa, gli interventi in materia di trasporto pubblico locale, riferiti al fatturato piuttosto che al disavanzo contabile delle aziende interessate.

Secondo il senatore MARCHETTI non sussistono i requisiti di necessità e urgenza per il provvedimento in esame, che peraltro non risulta assolutamente omogeneo.

Il senatore GUERZONI critica l'eterogeneità del provvedimento e invita il Governo a regolare le materie in questione con distinti decreti-legge e, eventualmente, ad adottare per alcune di esse iniziative legislative ordinarie.

La senatrice BRICCARELLO riconosce che il decreto-legge ha un contenuto complesso, ma ricorda che la crisi economica colpisce i più diversi settori.

Il senatore PIERONI ritiene che si tratti di un provvedimento eccessivamente eterogeneo, concordando con il senatore Dolazza circa la particolare gravità delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

Il senatore PASQUINO osserva che quello in esame costituisce un caso esemplare di decreto eterogeneo; in particolare, sottolinea l'assoluta estraneità dell'articolo 2, comma 3 alle materie, già diversificate, dell'intero provvedimento. Invita, quindi, il Governo e la maggioranza a non sottovalutare l'importanza delle questioni sottese a un modo così improprio di legiferare. Propone, infine, di esprimere un parere contrario sulle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, all'articolo 3, comma 7-bis e all'articolo 9, per il loro contenuto particolarmente eterogeneo rispetto al testo del decreto-legge.

Il presidente CORASANITI ricorda che il provvedimento reitera un precedente decreto-legge, già emanato dal Governo Ciampi in prossimità dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il senatore MARCHETTI ritiene che tale circostanza non influisca sul giudizio negativo da esprimere sul provvedimento.

Il ministro URBANI manifesta il disagio profondo del Governo e suo personale nella necessità di reiterare decreti-legge che meritano tutte le censure formulate nel corso della discussione. Ricorda, peraltro, che molti provvedimenti, già adottati dal precedente Governo, hanno prodotto effetti dei quali non si può ignorare l'importanza. Quanto al provvedimento in esame, la sua eventuale frammentazione in più decreti-legge avrebbe determinato ulteriori problemi applicativi.

Si procede alla votazione sulla proposta di parere contrario avanzata dal senatore PASQUINO in ordine all'articolo 2, comma 3.

Il senatore GUERZONI motiva la propria astensione, che preannuncia estesa anche alle altre parti del provvedimento, e ribadisce l'invito a regolare le materie in esame con distinti decreti-legge e, ove possibile, adottando iniziative legislative ordinarie. Ricorda, inoltre, che l'opposizione ha più volte manifestato la propria disponibilità a esaurire tempestivamente la trattazione dei decreti-legge ancora pendenti, mentre il Governo non fornisce idonee garanzie circa l'impegno, più volte ribadito, di limitare il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Il presidente CORASANITI osserva che la stessa Commissione, in sede di valutazione dei presupposti di costituzionalità, può pervenire a un loro riconoscimento parziale.

Il senatore DOLAZZA annuncia che non parteciperà alla votazione, pur comprendendo le ragioni esposte dal Ministro.

Il senatore LA LOGGIA ritiene opportuno un ulteriore approfondimento della questione.

Il senatore PIERONI invita la maggioranza a un comportamento costruttivo, che potrebbe manifestarsi proprio sulla votazione relativa alle disposizioni di cui si tratta.

La proposta di parere contrario sull'articolo 2, comma 3, viene poi respinta a maggioranza.

Quanto alla proposta di parere contrario concernente l'articolo 3, comma 7-bis e l'articolo 9, essa viene del pari respinta a maggioranza.

Si procede alla votazione sulla proposta di parere favorevole concernente l'intero provvedimento.

Il senatore PASQUINO motiva il voto contrario del Gruppo Progressisti-Federativo: il decreto, infatti, è disomogeneo e nella discussione dianzi svolta si è posta in evidenza la particolare gravità di tale circostanza.

Il presidente CORASANITI, quindi, ritiene opportuna una riflessione di carattere generale sulla questione della decretazione d'urgenza.

Al riguardo il senatore PIERONI segnala un atteggiamento complessivamente negativo da parte del Governo e invita la maggioranza a una condotta più coerente.

Il senatore **BATTAGLIA** annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, pur manifestando gravi perplessità in accordo con le osservazioni più volte esposte nel corso del dibattito.

In proposito rivolge un invito al Governo affinché assicuri un sostanziale rispetto delle prerogative parlamentari.

Il senatore **ELLERO** preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord e auspica che la costituzione di un rapporto non pregiudizialmente conflittuale tra maggioranza ed opposizioni nella Commissione possa essere sviluppata anche con il concorso del Governo.

Il senatore **GUERZONI** apprezza il tono degli interventi di alcuni esponenti della maggioranza e prospetta l'opportunità di invitare il Presidente del Consiglio dei Ministri a precisare, dinanzi alla Commissione, l'orientamento del Governo sulla questione della decretazione d'urgenza.

Il senatore **MARCHETTI** ribadisce l'orientamento contrario della sua parte politica al riconoscimento dei presupposti costituzionali in ordine al decreto-legge in esame.

Il senatore **LA LOGGIA** condivide la proposta del senatore Guerzoni circa l'opportunità di una riflessione di carattere generale sulla decretazione d'urgenza, sugli indirizzi parlamentari in materia e sulla auspicabile autoregolamentazione della condotta del Governo.

Il senatore **PERLINGIERI** osserva che la valutazione dei presupposti di costituzionalità risulta sovente vanificata dagli emendamenti apportati ai provvedimenti d'urgenza. Richiama inoltre il Governo, e in particolare la Presidenza del Consiglio, all'esigenza di un controllo rigoroso della legittimità comunitaria dei decreti-legge. Quanto alla questione generale della decretazione d'urgenza, auspica una riflessione approfondita e prospetta l'opportunità di una modifica costituzionale, tale da ampliare il termine per la conversione in legge.

Il senatore **BALLESI** preannuncia l'astensione del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

Segue una breve discussione, nella quale intervengono il presidente **CORASANITI**, la senatrice **BRICCARELLO** e i senatori **GUERZONI** e **MENSORIO**, circa l'opportunità di riferire al decreto in esame l'approfondimento da più parti auspicato in ordine alla questione della decretazione d'urgenza, con lo stesso intervento del Governo al livello più autorevole. Si conviene infine di concludere l'esame del provvedimento in titolo, affidando all'Ufficio di Presidenza la determinazione dei tempi e delle forme di realizzazione dell'approfondimento generale della questione.

La Commissione, infine, a maggioranza, riconosce la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al decreto-legge in titolo.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI
INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI
(R029 000, C01* 0003*)*

Il presidente CORASANITI avverte che la Commissione è convocata per domani alle ore 9,15 per l'esame dei disegni di legge e degli atti già iscritti nell'ordine del giorno, diramato per le sedute della settimana in corso e dei quali non si è ancora conclusa la trattazione, nonchè per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 541, recante conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, in materia sanitaria.

Avverte altresì che la seduta pomeridiana, già convocata per domani, alle ore 16,30, avrà inizio alle ore 15,30. Al termine della seduta medesima si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 17,10.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

8ª Seduta*Presidenza del Presidente*
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Anedda.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(456) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il presidente GUARRA avverte che si passerà all'unico articolo del disegno di legge e che gli emendamenti sono tutti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge da convertire.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PALUMBO illustra l'emendamento 2.7, volto ad estendere l'applicabilità della confisca anche nei confronti delle persone condannate per rapina aggravata.

Il senatore BRUTTI illustra gli emendamenti 2.5 e 2.6, volti ad estendere l'applicabilità della confisca ad altre pericolose fattispecie in materia di reati finanziari e con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione, i quali tanto allarme sociale hanno suscitato negli ultimi anni.

Le due proposte hanno una logica unitaria – quella di colpire gli arricchimenti illeciti derivanti da condotte particolarmente gravi – e corrispondono ad una intenzione più volte manifestata, benchè con scarsa decisione, già dal Governo Amato e dal Governo Ciampi. A suo avviso l'esame del decreto-legge n. 399 rappresenta un'ottima occasione per dar seguito concreto a quelle intenzioni.

Il senatore IMPOSIMATO illustra l'emendamento 2.4 sottolineando, al contempo, l'importanza dell'approvazione dell'emendamento 2.6.

Il relatore ROSSO dichiara di fare propri gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 della senatrice Siliquini, per evitarne la dichiarazione di decadenza. Li illustra evidenziandone l'intento di contenere le disposizioni speciali da introdurre nell'ordinamento nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata, per non colpire anche dei soggetti che - benchè riconosciuti responsabili di condotte criminose - non abbiano alcun collegamento con associazioni mafiose o camorristiche.

Si apre la discussione sugli emendamenti.

Il senatore LISI concorda con lo spirito informatore delle proposte di modifica fatte proprie dal relatore, mentre è contrario a quelle che tendono ad ampliare la portata dell'istituto della confisca, stravolgendo l'impronta del disegno di legge, che si rivolge specificamente ed esclusivamente alla lotta alla criminalità organizzata. Si dichiara infine favorevole all'emendamento 2.7, dei senatori Palumbo e Diana.

Il senatore TRIPODI ricorda di aver aderito agli emendamenti 2.5 e 2.4, nella convinzione che con tali proposte emendative sarà possibile perfezionare gli strumenti a disposizione dello Stato nella lotta contro gli illeciti arricchimenti di origine mafiosa.

Il senatore PALUMBO ritiene necessario contemperare le esigenze di tutela di tutti i cittadini con le garanzie di chi è sottoposto alla misura della confisca. Dichiara, quindi, di concordare con l'ispirazione dell'emendamento 2.1, ma sottolinea l'opportunità di rinviare alla discussione in Assemblea l'approfondimento dell'ambito applicativo dell'istituto in questione, essendo troppo ristretto il margine temporale a disposizione della Commissione.

Soggiunge altresì di essere, in linea di massima, disponibile all'approvazione dell'emendamento 2.4.

Il senatore BELLONI prende spunto dalla enumerazione dei numerosi delitti alla condanna per uno dei quali, nella vigente formulazione del decreto, può conseguire l'apertura del procedimento di confisca; ritiene eccessivo e tutto sommato poco proficuo voler allargare ulteriormente la portata del provvedimento. Pertanto, si dichiara contrario agli emendamenti del Gruppo Progressisti-Federativo e invece favorevole allo spirito dell'emendamento 2.1, della senatrice Siliquini.

Il senatore LUBRANO DI RICCO reputa tecnicamente impropria la formulazione dell'emendamento 2.1, il quale restringe vistosamente l'ambito di operatività della confisca rispetto agli intendimenti del Governo che ha emanato il decreto-legge. Pertanto - poichè ritiene sbagliato voler andare oltre i confini tracciati dalla declaratoria di illegittimità costituzionale che ha rappresentato il presupposto ed il punto di riferimento per l'emanazione della normativa all'esame - si dichiara contrario alle proposte emendative della senatrice Siliquini.

Il senatore SENESE, con riferimento all'emendamento 2.1, ritiene che si tratti di una proposta tale da snaturare lo spirito informatore del decreto e ne auspica dunque la reiezione, al fine di non operare una scelta di politica criminale del tutto eccentrica rispetto al più recente orientamento del legislatore. Al contrario raccomanda l'approvazione degli emendamenti 2.5 e 2.6, i quali ampliano opportunamente le possibilità di intervento contro condotte criminose che offendono fortemente la coscienza sociale.

Il senatore DIANA prospetta l'opportunità di ritirare tutti gli emendamenti presentati, consentendo così ad ogni senatore una riflessione in vista della eventuale riproposizione di essi in Assemblea.

Il relatore ROSSO condivide la proposta testè avanzata, che consentirà di ripresentare eventualmente in Assemblea emendamenti meglio formulati.

Il sottosegretario ANEDDA reputa valida l'idea di non esaminare in questa sede le proposte emendative; ricorda, comunque, che il Governo è fortemente interessato a perfezionare le norme per combattere gli ingiustificati arricchimenti. Qualora gli emendamenti non venissero ritirati, fa presente di non essere allo stato disponibile all'approvazione di quelli recanti i numeri 2.1, 2.7, 2.5, 2.6, 2.3 e 2.4 mentre si rimette alla Commissione per quanto attiene all'emendamento 2.2.

Il senatore BRUTTI lamenta la scarsa chiarezza del Governo riguardo a scelte non secondarie di politica del diritto penale: si riferisce in particolare al parere espresso, in termini tutt'altro che decisi, sull'emendamento 2.1, cioè su di una norma che tende a snaturare l'intero decreto-legge.

Il sottosegretario ANEDDA precisa ulteriormente che, allo stato, il Governo difende la formulazione originaria del decreto-legge e non è quindi disponibile a sostenere ipotesi normative che ne restringano la portata.

A seguito di tale dichiarazione il senatore BRUTTI ritira i propri emendamenti. Analogamente gli altri presentatori di proposte di modifica dichiarano di ritirarle come suggerito dal relatore.

La Commissione dà infine mandato al senatore Rosso di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 456 autorizzandolo altresì a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, lo svolgimento orale della relazione.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati (456)

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Al comma 1, nel primo capoverso, sostituire le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis» con le altre: «per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e, purchè in concorso materiale con quest'ultimo, per taluno dei delitti previsti dagli articoli».

2.1

SILIQUNI

Al comma 1, nel primo capoverso, dopo le parole: «articolo 416-bis» inserire le seguenti: «628, comma terzo».

2.7

PALUMBO, DIANA

Al comma 1, nel primo capoverso, dopo le parole: «648-ter del codice penale» inserire le seguenti: «nonchè dei delitti previsti dall'articolo 5-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e dall'articolo 14 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché dagli articoli 2, comma 5, e 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157».

2.5

BRUTTI

Al comma 1, nel primo capoverso, sostituire le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73 e 74» con le altre: «ovvero per il delitto previsto dall'articolo 74».

2.2

SILIQUNI

Al comma 1, nel primo capoverso, dopo le parole: «approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» inserire le seguenti: «ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320 e 323 del codice penale».

2.6

IMPOSIMATO, BRUTTI, TRIPODI

Al comma 1, nel secondo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «in caso di concorso materiale con il delitto previsto e punito dall'articolo 416-bis del codice penale».

2.3

SILQUINI

Al comma 1, nel terzo capoverso, dopo le parole: «gli affini e le persone con essi conviventi» inserire le seguenti: «o i loro prestanome».

2.4

IMPOSIMATO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

6ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri TRANTINO.**La seduta inizia alle ore 15,10.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**
(A008 000, C03ª, 0002ª)

Il presidente MIGONE, nell'esprimere la più ferma condanna dell'intera Commissione di fronte al brutale assassinio dei sette marittimi italiani in Algeria, informa che ha richiesto al Ministro degli affari esteri di riferire alla Commissione sugli sviluppi della gravissima crisi che si è determinata. Allo stato attuale non è ancora pervenuta dalla Farnesina una risposta affermativa.

La ragione che lo induce a insistere per lo svolgimento delle comunicazioni del Governo in Commissione è l'assoluta mancanza di iniziative del Ministero degli affari esteri, se si eccettua la risposta alle interrogazioni presentate nei due rami del Parlamento, che è stata affidata al sottosegretario Caputo. Senza nulla togliere alla diligente attività del Sottosegretario, è evidente che si tratta di una risposta quanto mai riduttiva a fronte dell'esigenza di una forte iniziativa politica che emerge nel Parlamento e nella pubblica opinione. L'inerzia del Ministro è poi ulteriormente evidenziata dal contrasto con l'attivismo del Presidente della Commissione affari esteri della Camera dei deputati, che ha finito per rappresentare l'Italia nei rapporti con il Governo algerino nei giorni successivi al massacro degli italiani.

Dopo aver sottolineato che non è nel suo stile assumere iniziative clamorose, soprattutto in situazioni di crisi in cui occorre non provocare la confusione dei ruoli tra Governo e Parlamento, il Presidente informa poi di aver avuto nella giornata di ieri un lungo colloquio con l'ambasciatore algerino, che purtroppo non ha potuto fornirgli sufficienti assicurazioni circa l'incolumità dei cittadini italiani in Algeria.

Il senatore PORCARI concorda circa l'opportunità di evitare iniziative affrettate e non concordate e ritiene che spetti al Governo la responsabilità di reagire nelle situazioni di crisi, mantenendo ovviamente i necessari contatti con entrambi i rami del Parlamento. Il contributo che la Commissione può dare a un approfondimento della questione algerina si può esprimere in un'indagine conoscitiva, nell'ambito della quale dovrà ovviamente essere ascoltato anche il Ministro degli affari esteri. Infine osserva, nel merito del problema algerino, che il ritiro degli italiani da quel paese non rappresenterebbe certo una soluzione politica.

Il senatore ANDREOTTI, dopo aver rilevato che sussistono tuttora numerosi dubbi nella ricostruzione degli eventi che hanno portato all'assassinio dei sette marinai italiani, auspica che il Governo renda al più presto esaurienti comunicazioni alla Commissione. Per quanto riguarda poi la missione del Presidente della Commissione affari esteri dell'altro ramo del Parlamento, sarebbe interessante conoscere se per caso l'onorevole Tremaglia abbia ricevuto dal Ministro l'incarico di effettuare un sondaggio, come a volte avviene per non esporre direttamente il Governo.

Il senatore SERRI dichiara di condividere le considerazioni del Presidente e del senatore Andreotti e sottolinea la preoccupante confusione dei ruoli che si è determinata. Auspica poi che il Ministro degli affari esteri informi la Commissione anche sul recente incontro avvenuto al Cairo con i Ministri di altri paesi mediterranei, nonché sulla prospettiva di rilanciare l'iniziativa italiana volta a creare la CSCM.

Il senatore POZZO osserva anzitutto che l'iniziativa dell'onorevole Tremaglia non rappresenta una decisione unilaterale, essendo ragionevole pensare che il Governo fosse informato della sua missione. È comunque evidente che i rappresentanti del popolo non possono apprendere dalla stampa episodi gravissimi come quello avvenuto in Algeria, ma hanno piuttosto il dovere di accertare lo svolgimento dei fatti ed eventuali responsabilità sia delle autorità italiane sia di quelle algerine. Auspica infine che la Commissione si occupi in maniera approfondita del problema del fondamentalismo islamico, con particolare riferimento ai paesi mediterranei.

Il senatore BRATINA rileva che la confusione dei ruoli nella politica estera non riguarda unicamente la crisi algerina, se è vero che il ministro Martino, intervenendo a Vienna all'Assemblea parlamentare della CSCE, è stato costretto ad affermare che è lui a rappresentare il Governo italiano, ma non può impedire ad altri esponenti politici di esprimere posizioni diverse. In realtà ogni posizione politica è legittima, ma quando si rappresenta il paese all'estero non si devono confondere ruoli e funzioni.

Il senatore DANIELI osserva che la crisi algerina è precipitata in seguito a un colpo di Stato che ha annullato le elezioni già fissate, dopo che il primo turno aveva dato risultati favorevoli ai *fondamentalisti islamici*. In una situazione così incandescente, il Governo italiano avrebbe dovuto da molto tempo assumere iniziative per garantire l'incolumità dei connazionali residenti in Algeria.

Il sottosegretario TRANTINO dà conto delle iniziative assunte dal Ministero subito dopo la tragica notizia dell'assassinio dei sette italiani, sottolineando anzitutto che l'Ambasciatore ha costantemente informato il Governo sugli sviluppi della vicenda. Dopo essersi consultato con i suoi collaboratori, il Ministro ha ritenuto di attendere all'aeroporto di Napoli l'arrivo delle salme, che sono state poi accompagnate nelle varie città di provenienza delle vittime dai sottosegretari presenti in Italia; rappresentanti del Governo hanno partecipato anche ai funerali svoltisi nei giorni successivi.

Il Sottosegretario assicura poi che trasmetterà al Ministro la richiesta di comunicazioni del Governo, avanzata dalla Commissione con riferimento alla crisi algerina e, in generale, al diffondersi del fondamentalismo islamico nei paesi del Mediterraneo.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Trantino e sottolinea che le comunicazioni del Governo dovrebbero avere ad oggetto una più compiuta ricostruzione degli eventi tragici del mercantile italiano, la sicurezza per la comunità italiana in Algeria e, in generale, gli aspetti politici della sicurezza e della cooperazione nel Mediterraneo. Esprime inoltre apprezzamento per le proposte operative formulate dai senatori Porcari e Serri.

Precisa infine al senatore Pozzo che nel suo precedente intervento non vi era alcuna intenzione polemica verso l'onorevole Tremaglia, ma semplicemente la descrizione di una situazione oggettiva in cui il Presidente di una Commissione parlamentare ha occupato lo spazio che si è aperto per l'inerzia del Governo.

IN SEDE REFERENTE

(543) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il PRESIDENTE sottolinea preliminarmente l'eterogeneità della materia del decreto-legge, che originariamente consisteva in un assemblaggio di tre provvedimenti che avrebbero dovuto avere un'autonoma configurazione. Dà quindi la parola al senatore Porcari, perchè riferisca alla Commissione.

Il relatore PORCARI concorda con il Presidente circa l'eterogeneità della materia, pur rilevando che l'articolo 6 – recante disposizioni per la missione umanitaria in Mozambico – è stato soppresso dalla Camera dei deputati e forma ora oggetto del decreto-legge n. 422. A tal riguardo la Commissione difesa, nell'esprimere un parere favorevole, ha rilevato l'opportunità di modificare il titolo del decreto-legge in esame, sopprimendo il riferimento al Mozambico. Tuttavia non sembra opportuno raccogliere tale osservazione, perchè una modifica anche marginale del disegno di legge imporrebbe un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati.

Il relatore illustra poi le disposizioni riguardanti l'embargo alla Libia, che danno attuazione alle risoluzioni 748 e 883 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Si tratta in parte di restrizioni commerciali, che riguardano l'esportazione di aerei e di parti di aereo, talune attrezzature e macchine impiegate dall'industria petrolifera, nonché i rapporti con la compagnia aerea di bandiera libica; per il resto le risoluzioni prevedono vincoli di natura finanziaria consistenti nel congelamento dei fondi direttamente o indirettamente riconducibili al Governo della Libia e, inoltre, nel divieto di erogare finanziamenti a qualsiasi titolo agli stessi soggetti i cui fondi sono bloccati.

Occorre sottolineare però che il blocco non si applica ai fondi originati dalle vendite di petrolio e prodotti petroliferi, gas e prodotti derivati, prodotti agricoli. Inoltre l'articolo 3 prevede che possano essere disposte deroghe, su richiesta degli interessati e a tutela degli interessi italiani, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali deroghe non sono previste dalle risoluzioni dell'ONU, ma si sono rese necessarie per tutelare gli interessi italiani.

Infine il relatore precisa che nel decreto-legge trova diretta attuazione solo la parte delle sanzioni di natura finanziaria, poichè le restrizioni di carattere commerciale sono state direttamente attuate con regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione europea. Il decreto reca naturalmente disposizioni sanzionatorie per i tutti i divieti, a prescindere dal fatto che siano stati posti con atto statale o comunitario.

Il senatore Porcari dà conto, poi delle disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia, disposte con l'articolo 5 del decreto-legge. Si tratta di misure volte ad ovviare alle difficoltà incontrate nell'applicazione dell'embargo sull'Adriatico. A tal fine si fa obbligo al comandante della nave sottoposta a ispezione di scaricare direttamente la merce in banchina e di esibire tutti i documenti di bordo.

Il relatore conclude osservando che l'approvazione del disegno di legge è necessaria per ottemperare alle risoluzioni dell'ONU, pur rimanendo aperta la questione generale sull'utilità delle sanzioni, in merito alla quale è lecito nutrire i più profondi dubbi in considerazione delle numerose esperienze storiche che dimostrano come questo strumento si sia rivelato addirittura controproducente.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPO dichiara di essere favorevole alla parte del decreto concernente le norme sugli Stati della ex Jugoslavia, ma assolutamente contrario all'embargo alla Libia, che dovrebbe essere riconsiderato nell'ambito delle Nazioni Unite, non trattandosi certo di un'iniziativa a favore della pace. Peraltro il Governo libico si è detto disposto a consegnare i due presunti autori della strage di Lockerbie, purchè siano processati da un'autorità sovranazionale o da un paese terzo; tale proposta è stata però respinta dal Governo britannico e dagli Stati Uniti. Successivamente un palestinese aderente all'organizzazione di Abu Nidal si è autoaccusato della strage, durante un processo in Libano, ma il Consiglio di sicurezza non ha ritenuto di dover riconsiderare le sue risoluzioni.

Per tali ragioni annunzia che si asterrà dalla votazione del disegno di legge in Assemblea, presentando un ordine del giorno in cui inviterà

il Governo a riconsiderare la questione anche tenendo conto delle dichiarazioni dei parenti delle vittime, che si oppongono alla politicizzazione della vicenda.

Il senatore LAURICELLA dichiara che il Gruppo del PDS è favorevole al provvedimento in esame, in quanto si tratta di dare attuazione a una risoluzione dell'ONU che ha forza obbligatoria per gli Stati membri. Tuttavia in seguito agli ulteriori sviluppi della vicenda occorrerebbe quanto meno svolgere ulteriori indagini, per poter poi riconsiderare la necessità delle sanzioni. Si dichiara poi d'accordo con il relatore per quanto concerne la riflessione sulla politica degli embarghi e auspica un approfondimento degli interessi italiani nel Mediterraneo e dei pericoli derivanti dal fondamentalismo islamico.

Il senatore SERRI rileva che non sussiste più nessuna ragione per un embargo alla Libia, che comunque costituiva sin dall'inizio un atto arbitrario e senza precedenti in situazioni analoghe. Tra l'altro, il Governo libico ha ribadito anche recentemente la sua disponibilità a consegnare i due presunti autori della strage, purchè siano giudicati dal tribunale dell'Aia. Per quanto riguarda invece gli Stati della ex Jugoslavia, occorrerebbe sospendere l'embargo commerciale contro la Serbia e il Montenegro e applicare realmente l'embargo sulle armi, nei confronti di tutti gli Stati coinvolti nel conflitto.

Il senatore TABLADINI dichiara che il Gruppo della Lega Nord voterà a favore del disegno di legge, pur ritenendo che il Governo debba effettuare pressioni sugli Stati Uniti e il Regno Unito affinché accettino la proposta libica, che può costituire un ragionevole compromesso. In ogni caso le risoluzioni del Consiglio di sicurezza configurano un embargo parziale e che pochi Stati rispettano: si tratta pertanto di una soluzione del tutto insoddisfacente.

Il senatore CASTELLANI dichiara che il Gruppo popolare voterà a favore del disegno di legge, per ribadire la solidarietà necessaria nella comunità internazionale, pur con le perplessità da più parti manifestate circa il ricorso alle sanzioni economiche. Con riferimento al titolo del decreto-legge, ritiene che, dopo la soppressione dell'articolo 6, sia indispensabile eliminare il riferimento alla missione umanitaria in Mozambico.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e invita il senatore Campo a sottoporre a tutti i Gruppi parlamentari l'ordine del giorno che intende presentare in Assemblea, per registrare i possibili consensi.

Il sottosegretario TRANTINO osserva che nell'altro ramo del Parlamento si è ritenuto di non poter modificare il titolo, per ragioni di carattere tecnico-giuridico. Sollecita quindi l'approvazione del disegno di legge.

Il relatore PORCARI sottolinea il generale consenso sui rilievi da lui formulati circa il ricorso alle sanzioni economiche. Tuttavia, nel caso di

specie, non si può che approvare il decreto-legge, dovendosi dare attuazione a risoluzioni dell'ONU che hanno carattere obbligatorio per gli Stati membri.

La Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,50.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

9ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Asquini e Trevisanato e per il Tesoro Bedoni.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente del Comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole; Esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento)

(L014 078, C06ª, 0001º)

Il senatore BRIGANDÌ, in sostituzione del relatore THALER AUSSERHOFER, riferisce sulla proposta di nomina del dottor Romano Romani a presidente del Comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, pronunciandosi per l'emissione di un parere favorevole.

Segue un breve dibattito sulle procedure di nomina, nel quale intervengono i senatori BRIGANDÌ e COSTA, nonché il presidente FAVILLA.

Il senatore LONDEI preannuncia l'astensione della sua parte politica.

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 11 voti favorevoli e 3 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BRIGANDÌ, CAPONE, CAVITELLI, COSTA, D'ALÌ, FAVILLA, GUGLIERI, LISI (in sostituzione del senatore MACERATINI), LONDEI, MANCUSO, PAINI, PEDRIZZI, ROMOLI e VENTUCCI.

IN SEDE REFERENTE

(496) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FAVILLA fa presente che — poichè il Presidente del Senato in sede di deferimento del disegno di legge in esame ha stabilito, in applicazione del disposto dell'articolo 78, comma 2, del Regolamento, la riduzione della metà per i termini ordinari di cui agli articoli 39, 40 e 41, comma 5 — risultano scaduti i termini per l'espressione dei pareri non ancora pervenuti. Si può pertanto procedere alla votazione degli emendamenti già illustrati e quindi al conferimento del mandato.

Il senatore BRIGANDÌ interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, che i senatori della Lega Nord non intendono ritirare. La soppressione del comma 3 dell'articolo 1 potrebbe infatti costituire un importante segnale di novità da parte delle nuove forze politiche, che tra l'altro dovranno adoperarsi per porre fine all'abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza. Nel sottolineare che la presentazione dell'emendamento non è assolutamente da ascrivere alla mancanza di solidarietà nei confronti di alcune aree del paese — solidarietà peraltro già assicurata dai Gruppi Lega Nord e Forza Italia — rileva che i tempi sono però ormai maturi per avviare una inversione di tendenza rispetto ad interventi di natura assistenzialistica, che non risolvono alla radice i problemi occupazionali dando anzi origine, come nel caso in esame, a gestioni del denaro pubblico ai limiti della correttezza.

Il senatore COSTA dichiara il voto contrario all'emendamento, il cui accoglimento, oltre a determinare anche una situazione imbarazzante per il Ministro dell'interno, potrebbe compromettere gravemente il permanere di una convivenza civile e democratica nelle aree interessate.

Anche il senatore LONDEI annuncia il voto contrario della sua parte politica, manifestando sorpresa per l'atteggiamento di insistenza dei presentatori, che avrebbero potuto accedere all'invito a presentare un ordine del giorno, dal momento che si tratta di una disposizione già in parte attuata.

Il senatore VENTUCCI ribadisce il voto contrario del proprio Gruppo, richiamandosi alle considerazioni già svolte in sede di dibattito.

Anche il senatore CAPONE si richiama alle considerazioni già svolte, ricordando tra l'altro che il numero dei destinatari dei fondi è andato nel tempo riducendosi e che gli stessi si sono andati organizzando in modo da consentire rigorosi controlli sulla propria attività e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Ribadisce pertanto l'invito a ritirare l'emendamento.

Il senatore PEDRIZZI, affermando che sono innegabili sia la natura assistenzialistica degli interventi in discussione sia la cattiva gestione che dei relativi fondi si è fatta nel passato sia la strumentalizzazione di tali aiuti sul piano elettorale di cui hanno beneficiato in modo consistente anche le opposizioni di sinistra, sottolinea che tuttavia ciò non potrebbe giustificare la decisione di privare improvvisamente le aree di Napoli e Palermo di risorse che garantiscono in molti casi la sopravvivenza stessa dei destinatari. Nel ricordare poi che molti interventi assistenziali «a pioggia» non sono stati graditi dalla gran parte dei cittadini delle stesse zone meridionali beneficiarie di essi, i quali avrebbero invece preferito investimenti produttivi tali da assicurare in modo duraturo più elevati livelli occupazionali, esprime l'avviso che non sia opportuno manifestare un atteggiamento di contrarietà solo agli interventi che riguardano le aree meridionali del Paese, le quali peraltro versano, per ragioni ben precise, in una situazione economica e sociale più drammatica. Ciò ovviamente non significa che i senatori del gruppo Alleanza Nazionale-MSI non intendano innovare in materia di politica degli aiuti, ritenendo anzi opportuno impegnare il Governo con un ordine del giorno a ricorrere per il futuro esclusivamente a programmi di intervento organico.

Il senatore VIGEVANI precisa, con riferimento all'intervento del senatore Pedrizzi, che le opposizioni di sinistra non hanno mai usufruito in sede elettorale di vantaggi connessi con l'assegnazione dei fondi di cui si discute e ricorda che alcune associazioni sindacali hanno anzi subito gravi danni alle loro sedi per aver manifestato l'intento di controllare la gestione dei fondi.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 1.1.

Posti separatamente ai voti, risultano invece accolti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Dopo che il senatore PAINI ha dichiarato di ritirare l'emendamento 3.1, invitando il Governo ad individuare una soluzione idonea al problema, il senatore Costa dà conto, con riferimento all'articolo 6, di un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del d.d.l. n. 496 di conversione del decreto-legge n. 410 del 1994,

considerato che il mantenimento degli attuali estimi catastali per alcune contrade d'Italia è fonte di ingiustizia fiscale nonché di stimolo all'evasione e costituisce un freno alla libera circolazione dei beni, in quanto esistono, tra l'altro, accanto a evidenti, rilevanti sottostime dei beni, altre evidenti sopravvalutazioni ben al di sopra del valore stesso di mercato, specialmente nel campo degli immobili destinati ad alberghi, sale cinematografiche, esercizi commerciali, residenze delle periferie o dei centri storici;

rilevato che l'intera materia degli estimi catastali deve essere perciò urgentemente rivista, allo scopo di eliminare le valutazioni disomogenee tra zona e zona e di riportare le stime a livelli più congrui ed equilibrati;

invita pertanto il Governo:

ad operare nel più breve tempo possibile, ed auspicabilmente entro il 31 dicembre 1994, una nuova revisione generale degli estimi, secondo le linee guida, i criteri ed i tempi già previsti dal decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 1993, n. 75».

(0/496/1/6ª)

COSTA

Il relatore GUGLIERI si dichiara favorevole a tale ordine del giorno; il sottosegretario ASQUINI preannuncia la posizione favorevole del Governo in Assemblea.

Dopo che i rappresentanti di tutti i gruppi presenti hanno dichiarato di aggiungere la propria firma, l'ordine del giorno è posto ai voti ed approvato.

La Commissione dà infine mandato al relatore Guglieri di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 496, recante la conversione del decreto-legge n. 410 del 1994, con le modifiche apportate dalla Commissione, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 18,20)

(557) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo il senatore PEDRIZZI il quale, preliminarmente, fa presente che il provvedimento reitera, con alcune modifiche, le disposizioni del decreto-legge 23 marzo 1994, n. 192, non convertito nei termini costituzionali.

Passando ad illustrare il contenuto del testo governativo, così come modificato dalla Camera dei deputati, il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 1, che aggiunge il comma 2-bis all'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 75. La norma prevede che la quota parte dell'importo di 4.500 miliardi, ancora non richiesta per rimborsi dei crediti d'imposta vantati dai contribuenti, sia destinata ad estinguere l'80 per cento dei crediti relativi alle imposte sui redditi per il periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 1987. Il rimanente 20 per cento verrà rimborsato secondo le normali procedure di liquidazione. Su tali crediti verrà corrisposto un saggio di interesse determinato dal Ministro del tesoro fino al 30 giugno 1993 e per l'ultimo semestre del 1993 nella misura del 3,5 per cento. Viene anche stabilito un ordine di priorità dei

rimborsi nel caso in cui le domande dovessero eccedere il tetto massimo previsto, privilegiando i crediti di importo meno elevato.

L'articolo 2 provvede ad aggiungere il comma 2-bis all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, il cui comma 2 disponeva che i crediti di imposta sul valore aggiunto dei cosiddetti importatori infracomunitari nonché quelli relativi alle imposte sui redditi per i periodi chiusi al 31 dicembre 1986 potevano essere estinti con titoli di Stato con godimento al 1° gennaio 1994. Il comma aggiuntivo 2-bis prevede che la quota parte dello stanziamento ivi previsto, pari a 7.500 miliardi, non utilizzata, venga destinata al rimborso dei crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, a condizione che i soggetti interessati abbiano chiuso il bilancio 1991 in perdita e che l'importo del credito, comprensivo di interessi, sia superiore a 50 miliardi per l'insieme di tutti i periodi considerati.

L'articolo 3 autorizza il Ministro del tesoro a fissare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, tenendo conto dell'andamento del mercato monetario e finanziario. In tal modo si determina nei fatti una delegificazione in materia di tassi di interesse.

L'articolo 4 è volto a consentire, ai fini del rilascio dei titoli di Stato a favore dei soggetti creditori, nell'esercizio 1994, l'utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al capitolo 4774, che non risultino impegnate al 31 dicembre 1993, che altrimenti sarebbero andate in economia sulla base della legge di contabilità dello Stato.

L'articolo 5, così come modificato dalla Camera dei deputati, prevede il rimborso dei crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione annuale dell'IVA per i periodi chiusi al 31 dicembre 1989, mediante assegnazione di titoli di Stato ai creditori che ne abbiano fatto richiesta entro il 30 settembre 1994, a prescindere dal loro ammontare. Nel testo iniziale era stabilito un ammontare non inferiore a 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta.

La procedura anche in questo caso riguarderà l'80 per cento dei crediti vantati e la restante parte seguirà le normali procedure; sono inoltre previste procedure per il recupero delle somme rimborsate erroneamente. Il comma 3-bis, aggiunto dalla Camera, stabilisce che i rimborsi, nel caso di richieste superiori al limite di 10.000 miliardi, avvengano per ordine di importo a partire da quelli minori.

Con la norma contenuta nell'articolo 6, si chiarisce che i soggetti intestatari di conto fiscale hanno la possibilità di continuare ad effettuare il versamento delle ritenute alla fonte anche presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, oltre che tramite il conto fiscale stesso, addivenendo in tal modo ad una semplificazione degli adempimenti.

Avviandosi alla conclusione il relatore illustra il contenuto dell'articolo 7. Il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, ha autorizzato il Tesoro a garantire l'IRI s.p.a. per le fidejussioni rilasciate in favore della TAV (Treno Alta Velocità) s.p.a. a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte dai consorzi dei quali facciano parte le aziende IRI per la realizzazione dei lavori del sistema Alta Velocità. La disposizione in esame estende

all'ENI s.p.a. la concessione della garanzia del Tesoro già accordata a favore dell'IRI.

Conclusivamente, il relatore PEDRIZZI afferma che il provvedimento, pur non avendo la pretesa di concretare un riordino strutturale e completo in merito al problema globale del rimborso dei crediti d'imposta, pone tuttavia le premesse per un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, elimina una iniqua discriminazione tra piccoli e grandi creditori, grazie alla modifica introdotta dalla Camera, e rappresenta un importantissimo segnale di un'inversione di tendenza rispetto al passato. È pertanto indispensabile non lasciare decadere il decreto-legge, che può rappresentare una iniezione di liquidità funzionale alle esigenze sia delle imprese sia delle famiglie, il cui potere d'acquisto è stato fortemente compresso in questi ultimi tempi.

Si apre il dibattito.

Il senatore COSTA segnala all'attenzione del Governo la necessità di rivedere la normativa in materia di rimborsi IVA ai contribuenti non titolari di conto fiscale, nel senso sia di limitare la discrezionalità degli uffici in merito ai tempi delle procedure di rimborso – che possono oscillare tra i dieci e i quaranta giorni –, sia di individuare un meccanismo di compensazione tra i debiti ed i crediti inerenti ai diversi tributi.

Il senatore LONDEI, ricordando che attualmente lo Stato italiano è debitore di imposta per più di 70.000 miliardi e che il numero dei contribuenti creditori ammonta a circa 15 milioni, sottolinea come la mancata restituzione di ingenti somme renda per molti operatori economici molto più difficile sostenere la stagnazione e la fase recessiva che interessa la nostra economia. Non è da sottovalutare, a questo riguardo, che il numero delle imprese creditrici supera il mezzo milione, con un credito nei confronti dell'erario pari a più di 28.000 miliardi. Considerato altresì che ai rimborsi si applica un consistente tasso di interesse, superiore anche al tasso corrente sui BOT, il senatore Londei esprime l'avviso che le soluzioni finora individuate non sono soddisfacenti, essendosi deciso di restituire parte dei crediti d'imposta scegliendo i creditori sulla base di criteri molto discutibili, che finiscono per svantaggiare proprio i cosiddetti «creditori strutturali» cioè le aziende che hanno urgenza di incassare i crediti. Evidentemente, anche l'ipotesi di rimborsare «tutto e subito» presenta dei punti deboli, in relazione soprattutto alla forte pressione al ribasso cui verrebbe sottoposto il valore di mercato dei titoli in circolazione, nel caso di un rimborso in contanti, ovvero in relazione all'espansione dell'offerta di titoli, con conseguente svalutazione degli stessi, nel caso di un rimborso mediante titoli di Stato. L'unica alternativa accettabile, che tuttavia non è emersa alla Camera dei deputati, è quella di dare la precedenza ai contribuenti che vantano crediti più vecchi e a tal fine la sua parte politica, mantenendo la posizione già manifestata presso l'altro ramo del Parlamento, avanza la proposta di garantire un rimborso simultaneo di tutti i crediti attraverso un meccanismo basato sull'emissione di titoli di Stato negoziabili a diverse scadenze. Tale meccanismo, che non comporterebbe eccessivi aggravii per il bilancio né perturbazioni del mercato grazie alla diluizione della

negoziabilità dei titoli, non è stato condiviso dai parlamentari della maggioranza presso la Camera, sebbene il Governo non avesse formalmente sollevato problemi di copertura. Per queste ragioni, il senatore Londei ribadisce la contrarietà del proprio Gruppo al disegno di legge in esame e preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore ROSSI, dopo aver dichiarato di rinunciare a svolgere il proprio intervento, in considerazione dell'imminente scadenza del decreto-legge, auspica che il convulso ritmo con il quale si stanno svolgendo i lavori parlamentari sia da ascrivere ad una situazione contingente e che quindi per il futuro i parlamentari siano posti nella condizione di esaminare con il tempo necessario i provvedimenti.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente FAVILLA dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore PEDRIZZI rinuncia a svolgere la replica.

Il sottosegretario ASQUINI dà assicurazioni al senatore Costa circa l'impegno del Governo ad affrontare la questione da lui segnalata. Fa quindi presente al senatore Londei che il Governo non è pregiudizialmente contrario alla proposta avanzata dal suo Gruppo anche alla Camera dei deputati, ma non può ignorare i negativi riflessi che la stessa avrebbe sul bilancio dello Stato. Raccomanda, in conclusione, la conversione del decreto-legge, il quale avvia a soluzione, anche se parzialmente, un problema molto avvertito dai contribuenti.

Su proposta del presidente FAVILLA, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, è fissato per domani alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonchè di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore D'ALÌ riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, che reca la conversione di un decreto-legge già esaminato dalla Camera dei deputati. Gli articoli 1 e 2 riguardano norme in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, introdotta nel nostro ordinamento nel 1991 e sospesa nell'applicazione l'anno successivo con riguardo alle cessioni di partecipazioni non qualificate, in conseguenza di turbative sul mercato borsistico. La sospensione avrebbe dovuto operare fino alla data di emanazione del decreto legislativo per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale in attuazione della delega di cui all'articolo 18 della legge n. 408 del 1990. Non essendo stata esercitata tale delega, si è reso prima necessario un ulteriore differimento e quindi, con il provvedimento in esame, l'eliminazione di ogni riferimento ad una data precisa, rinviandosi semplicemente al momento in cui sarà effettuato il riordino della tassazione dei redditi di capitale. Il

relatore dichiara di condividere tale disposizione, coerente con l'intenzione del Governo di impegnare il Parlamento nell'esame di organici progetti di riforma, anzichè di continue e frammentarie proposte di proroghe o interventi parziali. Dopo aver comunque segnalato che l'indeterminatezza della scadenza è attenuata da due ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati, egli dà conto dettagliatamente dell'articolo 2, relativo alle plusvalenze per le quali non opera la sospensione, nonchè dell'articolo 3, il quale, nel testo modificato dalla Camera, stabilisce che il termine per la presentazione del modello 770 resta stabilito a regime per il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 ottobre. Illustrati altresì i restanti articoli, il cui contenuto dichiara di condividere, il relatore auspica che il riordino della tassazione dei «*capital gains*», oltre a tener conto dei regimi analoghi vigenti negli altri paesi comunitari, sia tale da rispondere ad esigenze di equità fiscale, contribuire all'evoluzione dei mercati mobiliari e comportare effettivi vantaggi per l'erario, atteso che finora si è spesso verificata una sperequazione tra entrata e costi di applicazione e di controllo. In particolare, egli raccomanda al Governo di perseguire anche l'obiettivo di ridurre la discriminazione esistente all'interno della tassazione dei redditi da capitale, in quanto essa genera una distorsione nelle decisioni degli operatori, ostacolando l'efficiente allocazione delle risorse.

Il relatore conclude il proprio intervento dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

(558) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PAINI riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca la conversione di un decreto-legge che reitera precedenti analoghi provvedimenti d'urgenza non convertiti nei termini costituzionali. L'esigenza di una semplificazione degli adempimenti fiscali, avvertita da tempo dai contribuenti, ha trovato inizialmente considerazione nell'ambito parlamentare attraverso il tentativo della Camera dei deputati di approvare un disegno di legge di ampio respiro, che accoglieva richieste provenienti da diverse parti sociali. L'insuccesso di tale tentativo spinse il Governo ad intervenire con un proprio provvedimento, di cui il decreto-legge attualmente in conversione costituisce l'ultima reiterazione. Il relatore ritiene doveroso precisare, in via preliminare, che eventuali proposte di modifica sarebbero inopportune oltre che superflue, essendo la gran parte delle norme contenute nel decreto già state applicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel corrente anno. Ciò non vuol dire che egli sia in linea di principio contrario a modificare il testo, essendo anzi convinto che una vera semplificazione non potrà che derivare dall'accorpamento di alcuni tributi e comunque dalla riduzione del loro numero complessivo. Il provvedimento governativo è chiaramente limitato da questo punto di vista, dal momento che permangono a carico del contribuente le principali difficoltà avvertite che risiedono, ad esem-

pio, nel meccanismo di calcolo dell'imposta da versare, nella conoscenza delle detrazioni d'imposta e delle modalità con cui vanno applicate, nella corretta comprensione delle condizioni di deducibilità di taluni oneri. Una conferma implicita della complessità che caratterizza ancora la compilazione della dichiarazione dei redditi si può, tra l'altro, ravvisare nel raddoppio dei tempi previsti per la presentazione delle dichiarazioni medesime, che passa da 30 a 60 giorni. Nel dar conto dettagliatamente del contenuto dei singoli articoli, il relatore raccomanda al rappresentante del Governo di provvedere ad integrare l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, disciplinante il «ravvedimento operoso» ai fini delle imposte dirette, nel senso di una più ampia esimente penale, così come è avvenuto per l'IVA. Si sofferma poi sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1 relative, ad esempio, alla soppressione di alcune dichiarazioni per gli esportatori abituali, alla proroga dei termini di versamento per i contribuenti residenti nelle zone della Sicilia colpita dal sisma del 1990, alla sanatoria di talune dichiarazioni non firmate. Illustrati gli articoli 2 e 3, il relatore fa presente che la Camera ha poi introdotto l'articolo 3-bis, con il quale vengono precisati i limiti di reddito per l'assegnazione degli assegni familiari e per l'esonero dal contributo al Servizio Sanitario Nazionale, disposizioni condivisibili nel merito anche se formulate in modo assolutamente non chiaro. Il relatore illustra poi i successivi articoli, soffermandosi in particolare sulle novità in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alle quali si è aggiunta, ad opera della Camera, la fissazione in via permanente al 20 luglio del termine per la presentazione della dichiarazione ICIAP. In conclusione, il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento, soprattutto in base alla considerazione che esso costituisce un atto dovuto, invitando peraltro il Governo ad avviare quanto prima una seria riforma fiscale basata sulla riduzione sostanziale degli adempimenti tributari.

Si apre il dibattito.

Ha la parola il senatore GUGLIERI, il quale dichiara di considerare con estremo favore l'emendamento introdotto dall'altro ramo del Parlamento riguardante l'esclusione della nullità della dichiarazione dei redditi e di quella IVA che si dà attualmente per non presentata, se non sottoscritta dal contribuente. Ciò è tanto più importante se si considera che spesso tale dimenticanza è anche conseguenza della complessità dei modelli di dichiarazione e dal fatto che questi vengono predisposti da professionisti; inoltre, la non sottoscrizione della dichiarazione comporta la non corresponsione di eventuali crediti di imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria. In conclusione, a proposito della positiva innovazione introdotta nel provvedimento in esame chiede al rappresentante del Governo se essa abbia o meno valore retroattivo.

Il sottosegretario ASQUINI invita i commissari a presentare un apposito ordine del giorno che inviti il Governo ad affrontare il problema, poichè è probabile che per raggiungere il risultato voluto della retroattività è necessaria un'apposita disposizione legislativa.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani mattina, giovedì 14 luglio 1994, alle ore 9, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge nn. 557, 542 e 558. Resta peraltro confermata la seduta pomeridiana delle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 19,50.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (496)

Art. 1.

Sopprimere il comma 3.

1.1

CAVITELLI, PAINI, FONTANINI, BRIGANDI

Art. 2.

Al comma 9, dopo la parola: «correnti», aggiungere le altre: «, al fine di evitare che finanziamenti destinati alle opere pubbliche siano sottratti alla loro finalità,».

2.1

ROSSI

Al comma 13 sostituire la parola: «cinquanta» con l'altra: «trenta».

2.2

ROSSI

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «assumere persone idonee», con le altre: «assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere».

2.3

ROSSI

Art. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella tabella delle misure annue dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, al settore di attività V, sostituire le parole "di intermediazione del commercio;" con le seguenti: "intermediazione del commercio, assicurativa, finanziaria;"».

3.1

PAINI, CAVITELLI, BRIGANDI

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

12ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà.

La seduta inizia alle ore 15,45.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Seguito e conclusione del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha reso nella seduta del 22 giugno 1994 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero
(R046 003, C07ª, 0003ª)

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il ministro PODESTÀ replica agli intervenuti nel dibattito. Dopo aver ringraziato tutti i membri della Commissione per la validità dei contributi espressi nelle scorse sedute, si sofferma inizialmente sui principi generali cui intende informare la propria attività di governo. Tra questi, particolare importanza riveste il ruolo centrale che egli intende attribuire all'università, attuando una vera e propria rivoluzione copernicana rispetto al sistema attuale, che metta l'uomo e il suo patrimonio culturale, scientifico e umanistico, al centro dell'attenzione della società civile. L'università non è infatti un punto di arrivo del processo educativo, ma al contrario ne deve rappresentare un punto di partenza, essenzialmente finalizzato, più che all'apprendimento nozionistico, destinato ad una inevitabile obsolescenza, all'acquisizione di una sostanziale capacità di apprendere. Quanto all'autonomia, essa deve essere intesa come processo di democratizzazione dell'università e non come mero decentramento degli organi decisionali. In questo senso, essa diventa sinonimo di partecipazione e deve pertanto riguardare tutte le componenti del mondo universitario. Indubbiamente è importante avviare con urgenza la predisposizione della legge-quadro, ma non si può non rilevare che occorrerà del tempo prima che il processo autonomistico arrivi a

completa maturazione e le singole istituzioni si abituino ad assumersi le proprie responsabilità. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, il Ministro ritiene che esso non debba essere considerato un problema a sè stante nel Paese, che necessita di soluzioni particolari, ma al contrario dovrebbe essere inquadrato nell'ambito più generale delle molteplici questioni cui il legislatore deve rivolgere la propria attenzione.

Un ulteriore principio al quale il Ministro intende attenersi nella sua attività di governo è quello del rispetto del pluralismo, inteso come rispetto delle diversità presenti nel Paese, alle quali occorre rispondere non con un modello unico, bensì con una pluralità di modelli, che tengano conto delle differenti situazioni particolari.

Quanto al rapporto tra università pubblica e università privata, dopo aver ricordato quanto già detto all'inizio del dibattito, e cioè che entrambe forniscono un servizio pubblico e che comunque la maggior parte di domanda universitaria si rivolge al settore pubblico, il Ministro si dichiara disponibile a prendere in considerazione anche iniziative private, ma solo se rispondenti a determinate regole, vigenti per le università pubbliche.

Dopo aver dichiarato che a suo giudizio i vincoli finanziari per l'università saranno ancora, per qualche anno, piuttosto rigidi, per quanto il Governo non si proponga di operare tagli nel settore, il Ministro si sofferma quindi sugli strumenti a cui intende ricorrere per la propria attività, tra i quali in primo luogo il piano triennale di sviluppo dell'università. Poichè il primo anno del triennio di riferimento del prossimo piano (1994-1996) è già iniziato, egli ritiene auspicabile «congelare» la situazione esistente per il 1994 e procedere invece alla definizione di un piano che potrebbe alternativamente essere valido per il solo biennio 1995-1996 ovvero prevedere la possibilità di scorrimento anche al 1997.

Altro strumento importante è rappresentato dalla legge-quadro sull'autonomia, che il Ministro intende elaborare e presentare al Parlamento entro la fine dell'anno, pur ritenendo che il processo autonomistico non potrà comunque concludersi prima di 3-5 anni. Egli auspica peraltro un maggiore coinvolgimento delle realtà regionali affinché, attraverso un proficuo confronto tra le università della stessa regione, si raggiunga l'obiettivo di garantire un livello minimo in tutte le sedi regionali e di individuare contestualmente «centri di eccellenza» differenziati per facoltà nella medesima regione.

Quanto ai docenti, l'esigenza di elaborare al più presto norme che regolino lo stato giuridico dei ricercatori – la cui mancanza è attualmente motivo di scontento nel settore – può rappresentare l'occasione per porre mano a una riforma complessiva dello stato giuridico dei docenti. A questo proposito, egli informa la Commissione che il prossimo Consiglio dei ministri esaminerà un testo da lui predisposto di riforma dei concorsi universitari, basato sulla semplificazione dei ruoli – senza tuttavia prevedere alcuna sistemazione *ope legis* – e sul conseguimento di una idoneità, evidentemente a termine, che consenta ai vincitori di concorso di essere chiamati all'insegnamento di diverse discipline. Inoltre, è essenziale prevedere strumenti di valutazione e controllo dell'attività dei docenti che non devono necessariamente fare capo al Ministero, ma possono più opportunamente essere attribuiti alle singole università, nell'ambito delle rispettive autonomie.

Quanto agli studenti, è estremamente importante prevedere una loro partecipazione (sia pure simbolica) nei diversi organi decisionali dell'università e dare quanto prima attuazione alle norme sul diritto allo studio. Occorre poi ripensare all'utilità dei diplomi universitari che, istituiti per diversificare i percorsi formativi, sono invece divenuti un sistema per abbreviare il corso di laurea, senza peraltro adeguati sbocchi professionali. Anche l'ordinamento del Consiglio universitario nazionale dovrà essere rivisto prima del suo rinnovo; nel campo degli ordinamenti didattici, la proliferazione delle materie verificatasi negli ultimi anni è stata tutt'altro che positiva, così come l'istituto del dottorato che purtroppo è rimasto un «gradino» interno all'università, privo di sbocchi verso il mondo esterno delle imprese.

Quanto al personale non docente, occorrerà rimediare ad alcuni danni causati in passato. Suscita inoltre preoccupazione la vistosa difformità nell'applicazione della normativa riguardante tale personale da parte dei singoli atenei, con il rischio, in prospettiva, di giungere a situazioni tanto diversificate da impedire i trasferimenti da una università all'altra.

Passando quindi alla ricerca scientifica, il Ministro - premesso di condividere i rilievi critici in ordine all'insoddisfacente rapporto fra gli enti e l'università - si dichiara contrario alla proliferazione di istituzioni scientifiche di ricerca, che porta ad una frammentazione del sapere tale da contraddire il principio della sua unità. Respinge quindi la contrapposizione manichea fra ricerca pura e ricerca applicata e, ricordando come i fondi erogati all'Agenzia spaziale italiana o alla ricerca in Antartide consentirebbero di risolvere tutti i problemi di buona parte delle università italiane, ribadisce come il problema fondamentale sia quello dell'impiego ottimale di risorse oggettivamente limitate. In tale prospettiva, l'accento va portato sui controlli rivolti all'impiego di tali risorse ed in particolare di quelle assegnate alle imprese, dal momento che oggi nulla è dato sapere sul loro effettivo utilizzo: a tal fine egli intende elevare al rango di dipartimento la struttura ministeriale incaricata della vigilanza sugli enti. I parchi tecnologici - aggiunge - sono già avviati nel Mezzogiorno e non ancora al Nord. Egli ha invitato tutte le università ad avanzare proposte per l'impiego delle risorse disponibili e ritiene che i parchi possano sortire risultati positivi, a patto che riescano a realizzare una vera osmosi fra la ricerca universitaria, quella degli enti e le imprese.

Infine sottolinea come vi sia un divario fra la ricerca scientifica effettuata e quella di cui il sistema produttivo riesce ad avvalersi: troppo spesso, infatti, i risultati di studi e ricerche rimangono nei cassetti senza produrre beneficio alcuno. Il problema di superare questa grave frattura nella comunicazione fra sistema della ricerca ed operatori economici andrà affrontato con lo stesso impegno e le stesse notevoli risorse che vi dedicano gli altri Paesi europei.

Il presidente BISCARDI ringrazia il Ministro e dichiara concluso il dibattito.

IN SEDE REFERENTE

(493) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BISCARDI avverte che, a causa dell'imminente inizio dei lavori del Parlamento in seduta comune, il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è rinviato alla seduta di domani.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

(A007 000, C07*, 0003*)

Il presidente ZECCHINO propone che, alla luce del nuovo programma di lavoro dell'Assemblea, la seduta già prevista per domani alle ore 15,30 sia anticipata alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che la Sottocommissione pareri ha rimesso alla Commissione plenaria l'esame del disegno di legge n. 565, di conversione del decreto-legge n. 312 recante interventi urgenti a sostegno dell'economia; l'ordine del giorno della seduta di domani è pertanto integrato con l'esame in sede consultiva del predetto disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

10^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BOSCO*indi del Vice Presidente*
FAGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Cappelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C08^a, 0007^a)

Il senatore SCIVOLETTO fa presente che il disegno di legge n. 565, di conversione del decreto-legge n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, pur contenendo rilevanti disposizioni in materia di trasporto locale, è stato assegnato alla 10^a Commissione permanente. È pertanto urgente che l'8^a Commissione si pronunci, almeno in sede consultiva.

Il senatore FALQUI ritiene che debba essere segnalata alla Presidenza del Senato un'esigenza di maggiore approfondimento dei contenuti dei provvedimenti al fine della loro assegnazione alle Commissioni di merito, in quanto un decreto-legge come quello testè segnalato dal senatore Scivoletto non può prescindere da un esame di merito compiuto anche dalla Commissione lavori pubblici del Senato.

Il senatore BACCARINI fa presente che la questione assume una particolare rilevanza politica, in quanto non è la prima volta che la Commissione viene pretermessa su rilevanti provvedimenti che la riguardano direttamente (ricorda la questione relativa al decreto-legge n. 331, che conteneva una disposizione sospensiva della legge Merloni e che venne assegnato alla Commissione bilancio e ricorda altresì l'episodio della presentazione del decreto cosiddetto «salva Rai» alla Camera dei deputati e non – come sarebbe avvenuto se si fosse rispettata una prassi assolutamente costante – al Senato della Repubblica). Ritiene che, piuttosto che esprimere un parere senza poter avere il tempo di ap-

profondire adeguatamente la materia, sarebbe preferibile trattare in termini generali la questione in sede di Ufficio di Presidenza. Si associano i senatori RAGNO e STAJANO.

Dopo un intervento del presidente BOSCO, il quale tiene a precisare che solo tre degli undici articoli che compongono il decreto-legge n. 312 riguardano la competenza della Commissione, si conviene di accogliere la proposta del senatore FALQUI e di approfondire la questione politica sollevata dal senatore Baccarini nella riunione dell'Ufficio di Presidenza già convocato per domani alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(404) PIERONI ed altri. - Norme per la chiusura al traffico pesante della strada statale n. 16 nel tratto Rimini-Termoli (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete nella seduta dell'Assemblea del 22 giugno 1994)
(Esame e rinvio)

Il presidente BOSCO, relatore sul provvedimento in titolo, dopo aver ricordato che il disegno di legge è volto a vietare, per motivi di salute e sicurezza pubblica, il transito di veicoli pesanti sulla strada statale adriatica nel tratto tra Rimini e Termoli, fa presente che due provvedimenti di analogo contenuto sono già all'esame della competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento. Pertanto, egli ha già provveduto ad informare la Presidenza del Senato affinché siano avviate le intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, a termini di Regolamento. In tale attesa, il seguito dell'esame deve essere rinviato.

La senatrice ANGELONI fa presente di aver presentato un disegno di legge di analogo contenuto, che non è stato ancora deferito alla Commissione. Chiede che, non appena perverrà l'assegnazione, tale disegno di legge sia esaminato congiuntamente a quello in titolo.

Dopo un intervento del senatore PIERONI, il quale auspica che i Presidenti delle due Camere raggiungano sollecitamente un'intesa, il seguito della trattazione è rinviato.

(483) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, recante proroga del termine relativo alle competenze attribuite al presidente della regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Dopo che il presidente BOSCO ha avvisato che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione permanente, la Commissione (dopo una dichiarazione di astensione del senatore SCIVOLETTO) dà mandato al relatore Ragno di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, viene ripresa alle ore 16,10.

(431) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio 1994.

Si passa all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Il senatore FABRIS illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, evidenziando in primo luogo come l'adeguamento delle misure dei natanti corrisponde alle esigenze dei diportisti e dell'industria cantieristica, così come la definizione di norme tecniche per il tipo di navigazione e per l'omologazione possono consentire un più agevole esercizio dell'attività nautica.

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.3, che tiene conto delle esigenze di particolari categorie di unità da diporto.

In sede di discussione sugli emendamenti il relatore fa presente che si potrebbero stabilire deroghe alle normative vigenti per i limiti di navigazione per le unità da diporto, tenendo conto di particolari itinerari turistici.

Il relatore esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2 (richiamandosi alle norme europee), nonché sull'1.4.

Il sottosegretario CAPPELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2 (associandosi alle considerazioni del relatore ed affermando tuttavia che si può ipotizzare una sanatoria per talune imbarcazioni di tre tonnellate di stazza); esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.3 e contrario sugli emendamenti 1.4 e 1.5.

Avendo il presidente FAGNI comunicato che la 5ª Commissione ha concluso i lavori senza esprimere l'atteso parere, la Commissione conviene nel rinviare la votazione degli emendamenti ad una prossima seduta.

Si passa agli emendamenti all'articolo 2.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6.

Il senatore BACCARINI illustra l'emendamento 2.3, nonché il subemendamento 2.6/1.

Il senatore FABRIS illustra gli emendamenti 2.4 e 2.7, richiamandosi alle motivazioni espresse in sede di emendamenti all'articolo 1.

Il senatore GEI illustra l'emendamento 2.4-bis.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.3, 2.4-bis ed invece contrario sull'emendamento 2.7. Ritira l'emendamento 2.6. Conseguentemente il senatore BACCARINI avverte che riformulerà il subemendamento 2.6/1 come emendamento al testo del decreto-legge.

Il sottosegretario CAPPELLI si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.1 (esprimendo tuttavia preoccupazione per la possibilità che, in virtù di tale emendamento, si possano guidare senza patente acquascooters molto veloci anche in giovane età); esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4-bis, 2.5 ed invece contrario sugli emendamenti 2.4 e 2.7 (al riguardo prospetta l'opportunità che si predisponga una norma speciale per taluni percorsi o per talune zone particolari del Paese, come ad esempio la laguna veneta). In relazione ad un'osservazione del senatore TERRACINI, il senatore CAPPELLI ricorda che è possibile presentare alla capitaneria di porto una dichiarazione relativa al numero di persone che si intendono imbarcare, numero al quale vanno ricondotte le dotazioni di sicurezza.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto (431)

Art. 1.

Alle lettere c) e d) del comma 1 sostituire le parole «7,50» con «8» e le parole «10» con «12».

1.1

FABRIS, STEFANI, TURINI, WILDE, PERIN,
LORUSSO .

Alla lettera b) del comma 4, sostituire la parola «7,50» con «8» e le parole «10» con «12».

1.2

FABRIS, STEFANI, TURINI, WILDE, PERIN,
LORUSSO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

“La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere e similari”».

1.3

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente 7-bis:

«7-bis. Con il decreto di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma precedente, si provvederà a stabilire le norme tecniche per determinare il tipo di navigazione che ciascun natante ed imbarcazione potrà effettuare. Le unità già in esercizio mantengono i limiti di navigazione preesistenti».

1.4

FABRIS, STEFANI, TURINI, WILDE, PERIN,
LORUSSO

Dopo il comma sette, aggiungere il seguente:

«7-ter. Il terzo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“I natanti, di norma, possono navigare entro sei miglia dalla costa salvo quelli omologati dall'ente tecnico per navigazione illimitata e quelli indicati nel comma seguente”».

1.5

FABRIS, GIBERTONI, GERMANÀ

Art. 2.

Al comma 2, il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 2, dell'articolo 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 500 cc (670 cc se a idrogetto), se a carburazione a due tempi, o a 650 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc (1070 cc se a idrogetto) se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 1200 cc (1600 cc se a idrogetto), se diesel, comunque con potenza superiore a 18,4 KW o a 25 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 20, nonchè per i natanti abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa».

2.1

IL RELATORE

Al comma 2, il secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dal comma 2 dell'articolo 2, è soppresso.

2.2

IL RELATORE

Al comma 2, al terzo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, dopo le parole «gli altri natanti da diporto» aggiungere le seguenti «con motorizzazione massima di 25 cv effettivi».

2.3

BACCARINI

Al comma 4, al terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, come aggiunto dal comma 4 dell'articolo 2 del presente decreto, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e natanti ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 18».

2.4

FABRIS, DE CORATO, GERMANÀ

Al comma 5, al primo comma dell'articolo 29 della legge n. 50 del 1971, come sostituito dall'articolo 2, comma 5, dopo i termini: «convalida o revisione» sostituire le parole: «a chi ha superato il cinquantesimo anno di età» con «a chi ha superato il sessantesimo anno di età».

2.4-bis

GEI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

“L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima e che siano abilitate, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità”».

2.5

IL RELATORE

All'emendamento 2.6, sostituire le parole «anni due» con «anni cinque».

2.6/1

BACCARINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-ter:

«5-ter. Per la durata di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso. Per la condotta e il comando dei natanti abilitati a navigare oltre il limite delle sei miglia dalla costa è sempre richiesta la abilitazione di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni».

2.6

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-quater:

«5-quater. Le imbarcazioni ed i natanti dovranno essere munite delle dotazioni di sicurezza relative al tipo di navigazione che stanno compiendo e al numero di persone imbarcate».

2.7FABRIS, STEFANI, TURINI, WILDE, PERIN,
LORUSSO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

7ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali, SCARPA BONAZZA BUORA.

La seduta inizia alle ore 15,15

IN SEDE REFERENTE

(336) Conversione in legge del decreto-legge 25.5.1994, n. 314, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo. E.I.M.A.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 6 luglio 1994.

Prende la parola il presidente FERRARI che, dopo avere rilevato l'utilità delle audizioni compiute ieri, propone di proseguire nella discussione generale del provvedimento anche nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì della prossima settimana, stabilendo un termine per la presentazione degli emendamenti. Sottolinea che desidera evitare che si dica che egli intende ritardare l'esame di un disegno di legge che è di grande importanza per l'economia agricola nazionale ed aggiunge che nei suddetti giorni egli ascolterà i rappresentanti di alcuni organismi.

Su richiesta del senatore Cusimano, il PRESIDENTE chiarisce i termini della proposta sui lavori della Commissione, rilevando che gli emendamenti potrebbero essere presentati fino alle ore 17,30 di mercoledì, concludendosi l'esame il giovedì.

Il senatore CUSIMANO dichiara di prendere atto della proposta, anche se questa, egli aggiunge, porterà a fare scadere il decreto-legge.

Il presidente FERRARI osserva che anche forzando ulteriormente i tempi per giungere all'approvazione del disegno di legge in Senato, non si farà in tempo alla Camera dei deputati, dato che il decreto-legge scade il 24 luglio. D'altra parte, egli aggiunge, la Commissione finora ha fatto tutto il possibile.

Il senatore BORRONI sottolinea che le ore perse a discutere col Ministro su questioni di metodo avrebbero potuto essere utilizzate per andare avanti nella discussione generale. Propone quindi di fissare alle ore 17,30 non di mercoledì ma di martedì prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti, concludendo l'esame dell'articolato e degli emendamenti entro mercoledì.

Si dichiarano favorevoli a quest'ultima proposta la senatrice BARBIERI e il presidente FERRARI, che prende atto dell'orientamento concorde della Commissione sulla proposta stessa.

Il senatore CORMEGNA ricorda l'esperienza relativa all'attuazione delle direttive socio-economiche emanate diversi anni or sono dalla Comunità in materia agricola, in occasione della quale emersero le difficoltà che le regioni meno attrezzate e meno sviluppate avevano nel procedere alla contabilità agraria e alla redazione dei piani di sviluppo aziendale, così come la Comunità richiedeva per poter fruire dei benefici previsti. La maggior parte dei rappresentanti regionali, egli aggiunge, sono come dei «fantasmi» che rappresentano solo sè stessi. Rilevato poi il carattere approssimativo della procedura seguita nell'approvazione del documento regionale sull'AIMA, l'oratore riconosce l'importanza delle regioni e invita a tenere realisticamente conto delle diverse possibilità operative che esse hanno e del rischio di vedere danneggiati gli agricoltori delle regioni meno attrezzate.

Il presidente FERRARI fa presente al sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, nel frattempo arrivato in aula, che la Commissione proseguirà nell'esame del disegno di legge anche martedì e mercoledì della prossima settimana: entro le ore 17,30 di martedì dovranno essere presentati gli emendamenti; entro mercoledì sarà concluso l'esame dell'articolato e delle relative proposte di modifica.

Il senatore DEGAUDENZ illustra un emendamento all'articolo 2 del decreto-legge nel quale si fa riferimento anche alla collaborazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, da realizzare con apposite convenzioni. Sottolinea quindi la necessità di evitare l'approvazione di un provvedimento che non tenga conto delle competenze delle autonomie locali e che crei un contenzioso presso la Corte costituzionale.

La senatrice BARBIERI – premesso di non comprendere le perplessità del senatore Cormegna e di altri sulla rappresentatività dell'assessore regionale ascoltato e dopo aver rilevato che i membri della Conferenza Stato-Regioni operano secondo criteri collegiali e di competenze specifiche, criteri corrispondenti a quelli seguiti dalle Regioni per l'approvazione del testo normativo sulla riforma dell'AIMA – si dichiara sorpresa per le osservazioni provenienti da una parte politica che fa riferimento al federalismo; invita a superare timori e prevenzioni verso le Regioni, cui invece occorre fare riferimento – come indica la Corte dei conti – per superare le difficoltà dell'ente di intervento, e sottolinea che alle Regioni si è finora fatto ricorso per compiti istruttori solo in maniera casuale ed episodica.

Auspicato poi che si abbandoni finalmente la vecchia visione centralistica che ha portato ad escludere le Regioni dall'attività dell'AIMA,

che ha visto aumentare i propri compiti e le dotazioni di personale e si è avvalsa di agenzie esterne col risultato di ritardi e di frodi, la senatrice Barbieri evidenzia la mancanza nel decreto-legge di garanzie per il superamento delle difficoltà del passato e chiede che il Ministro faccia conoscere i risultati dell'indagine della commissione ministeriale sull'AIMA.

Dichiarato poi il proprio disagio nel rilevare il sospetto di intenzioni dilatorie verso chi chiede di saperne di più, sottolinea che il nuovo ente deve essere uno strumento operativo, non di indirizzo politico e programmatico, e deve disporre di mezzi di autocontrollo interno e di controllo esterno sistematico affidato alla Guardia di finanza. Fa quindi riferimento a quanto ebbe a dichiarare l'ex ministro dell'agricoltura Goria nel rilevare, in tema di controlli e di stoccaggio dei prodotti, che non esiste alcuna garanzia su quello che entra nei magazzini, sulla qualità e su quello che vi resta.

Dopo avere chiesto che per l'Albo degli assuntori si specifichi che non possono essere tali coloro i quali svolgono attività commerciale, la senatrice Barbieri preannuncia la presentazione di formali emendamenti e pone l'accento sulla operatività del nuovo ente: non servono nè il Consiglio di amministrazione nè la Presidenza del Ministro, come del resto dimostra la nuova linea manageriale scelta anche per le USL; basta un *manager* responsabile, un collegio dei revisori ed un supporto capillare a livello regionale. Nelle regioni, aggiunge, va applicato il principio di sussidiarietà, nel senso che laddove le strutture regionali non riescano ad operare subentra l'ente stesso.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, in ordine alle osservazioni della senatrice Barbieri, dichiara di riservarsi di far conoscere la posizione del Governo. Quanto ai lavori della commissione ministeriale, egli dichiara che il termine del 30 giugno ha carattere ordinatorio e non perentorio. Concorda comunque sull'opportunità che vengano conosciuti i risultati, su cui si sta già predisponendo una relazione.

Il senatore MARINI, dopo avere auspicato una forma di decentramento dell'organizzazione statale di intervento nel mercato agricolo, riconosce la difficoltà di adottare un provvedimento in una situazione in cui a Regioni «forti» si affiancano Regioni «deboli»; auspica una maggiore considerazione dei piccoli produttori che non hanno possibilità di difendersi e richiama l'attenzione sui dati emersi nell'audizione di ieri circa il rilevante numero di domande d'aiuto comunitario, sui risultati negativi in sede di controlli incrociati e sui danni che subisce l'agricoltore col mancato funzionamento delle strutture locali.

Sostenuta poi la necessità di individuare una procedura che renda più automatico il diritto dell'agricoltore ad avere l'integrazione, il senatore Marini osserva che – essendo l'integrazione lo strumento di sostegno dell'impresa e quindi della programmazione aziendale – assume carattere fondamentale la speditezza nei tempi di erogazione. Si dichiara poi molto convinto della proposta della senatrice Barbieri circa l'albo degli assuntori e prospetta la necessità di evitare l'aiuto alla commercializzazione (che facilita gli imbrogli) mantenendo gli aiuti al reddito e alla produzione.

Successivamente dichiara che può essere opportuna la partecipazione a società operanti nel campo dell'informatica o in altri campi che

sono essenziali per l'ente in questione; concorda sulla ipotesi secondo cui i produttori dovrebbero limitarsi a presentare la domanda di aiuto sotto la propria responsabilità, da sottoporre poi a controllo. A quest'ultimo riguardo gli sembra eccessivo prevedere controlli interni e controlli esterni con un corpo specializzato della Guardia di finanza, anche perchè si rischierebbe di criminalizzare un intero settore, nel quale, fra l'altro, i maggiori reati commessi riguardano non la produzione ma la fase di commercializzazione. C'è inoltre da vedere preliminarmente, conclude il senatore Marini, se non basti l'azione dell'Age-Control.

Il senatore BORGIA precisa preliminarmente, nell'intento di fugare ogni sospetto circa il rapporto con le autonomie locali, che il Gruppo cui egli appartiene può vantare tradizioni localiste come quelle sostenute dal grande siciliano don Luigi Sturzo e da alcuni nobili cattolici di Faenza. Rilevato quindi di aver voluto, nelle audizioni di ieri, sottolineare un procedere altalenante delle Regioni, l'oratore dichiara di provenire da una delle Regioni meno fortunate, come la Puglia, che è stata disattenta ai suoi doveri e alle sue necessità, nonostante l'importanza fondamentale del settore primario nell'economia regionale.

Successivamente pone in rilievo i disagi derivanti dalla carente organizzazione dei trasporti e osserva che dei meccanismi correttivi prospettati dalla senatrice Barbieri, come quello della sussidiarietà, si è già discusso nella scorsa legislatura a proposito della possibilità di colmare le differenze fra scuola pubblica e scuola privata; si tratta di misure sussidiarie che possono rivelarsi opportune. Avviandosi alla conclusione richiama l'attenzione sui ritardi decennali che si verificano in determinate Regioni e sul triplice danno che subiscono i produttori conferenti alle cooperative, per quanto riguarda la percentuale di prodotti, la percentuale di contributo comunitario e gli aspetti fiscali. Si riserva infine di pronunciarsi circa gli ulteriori elementi emersi nel corso del dibattito.

Il presidente FERRARI ricorda che l'esame proseguirà nella seduta di martedì prossimo.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente FERRARI, sintetizzando le finalità del provvedimento, precedentemente illustrate dal senatore Marini, già relatore sul decreto-legge scaduto e reiterato con quello in esame.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole: la Commissione concorda dando allo stesso Presidente mandato a trasmettere il suddetto parere alla Commissione di merito.

(524) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore BUCCI, soffermandosi in particolare sull'articolo 8 del decreto-legge, al cui terzo comma è prevista una integrazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 100 miliardi per il 1993 e di 25 miliardi per il 1994. Integrazione destinata a finanziare interventi a favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Concordano sulla proposta i senatori CORMEGNA, MOLTISANTI, SCRIVANI e BORGIA e quindi la Commissione incarica il relatore Bucci di trasmettere parere favorevole alla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.MA (336)

Art. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole da «dotato di autonomia» a «di seguito denominato Ente» e sostituire con: «L'Ente è strumento operativo dello Stato, delle regioni e delle province autonome; ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile».

1.1

BARBIERI, BORRONI, SCRIVANI, CORVINO, DI BELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Ministro per le risorse agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, determina le linee e gli indirizzi programmatici di politica agricola e agroindustriale dell'Ente e ne indica gli obiettivi. Il Ministro è tenuto a fare eseguire quanto disposto e vigila affinché l'Ente si adegui agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti. Il Ministro rende conto annualmente al Parlamento del bilancio dell'Ente corredandolo di una relazione dettagliata sulle attività e sui risultati dell'Ente.

1.2

BORRONI, BARBIERI, SCRIVANI, CORVINO, DI BELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo Statuto dell'Ente è predisposto dall'amministratore di cui all'articolo 6, d'intesa con il Ministro e il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di seguito chiamato «Comitato», ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

1.3

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, SCRIVANI, DI BELLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e in particolare di quelli relativi al patrimonio e al personale.

1.4

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA,
SCRIVANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dal Codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

1.5

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA,
SCRIVANI

Art. 2.

Sostituire il comma 1 col seguente:

«1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione europea, in applicazione dei regolamenti comunitari concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, anche avvalendosi della collaborazione delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, stipulando con esse apposite convenzioni. Tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle Regioni e province autonome anche dell'attività di erogazione delle predette provvidenze finanziarie, in alternativa l'erogazione diretta da parte dell'Ente, mediante l'assegnazione alle regioni e province autonome medesime delle somme necessarie;

c) esercita gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione europea.»

2.1

DE GAUDENZ

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole «dalla legge e»

2.2

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, SCRIVANI, DI
BELLA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «anche avvalendosi» a «apposite convenzioni».

2.3

SCRIVANI, BARBIERI, CORVINO, DI BELLA,
BORRONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole «dalla legge e».

2.4

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, SCRIVANI, DI
BELLA

Sopprimere il comma 2 e sostituire con:

«2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi di politica agricola nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ente;».

2.5

BARBIERI, BORRONI, DI BELLA, CORVINO,
SCRIVANI

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo, dei piani di interesse nazionale tendenti a sostenere comparti agricoli in situazioni di crisi contingenti o finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti;».

2.6

DE GAUDENZ

Sopprimere la lettera a) del comma 2 e sostituire con: «a) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;».

2.7

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA,
SCRIVANI

Sopprimere la lettera b) del comma 2 e sostituire con: «b) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Comunità europea;».

2.8

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA,
SCRIVANI

Sostituire la lettera c) del comma 2 con: «c) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonchè alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali»

2.9

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA,
SCRIVANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi 1, lettera a e 2 dell'articolo 2, si avvale di organismi costituiti da produttori agricoli singoli o associati che non hanno finalità commerciale. Sono fatte salve le ipotesi di attività commerciale svolte da enti, associazioni, cooperative o consorzi con riferimento a quanto conferito dai soci. L'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori secondo i criteri di cui alla prima parte del presente comma. La gestione delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, per quanto attiene all'istruttoria, all'erogazione di risorse finanziarie e relativo controllo è decentrata a livello regionale. L'Ente definisce le modalità di esercizio d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 491, e per quanto attiene alla attività istruttoria si avvale delle organizzazioni professionali agricole».

2.10

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA,
SCRIVANI

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 3.

(Finanziamento delle attività)

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ente di si avvale dei fondi costituiti dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonchè dagli introiti previsti dalla legge».

3.1

DI BELLA, BARBIERI, BORRONI, CORVINO,
SCRIVANI

Art. 5.

Al comma 1 sopprimere le lettere, a), b), e d).

5.1

CORVINO, BARBIERI, BORRONI, DI BELLA,
SCRIVANI

Al comma 3 sostituire la parola «agroindustriale» con la parola «agroalimentare».

5.2

DI BELLA, BARBIERI, BORRONI, CORVINO,
SCRIVANI

Al comma 3 sostituire le parole «dei membri del consiglio e del comitato consultivo» con le parole «dei membri del collegio dei revisori dei conti».

5.3

DI BELLA, BARBIERI, BORRONI, CORVINO,
SCRIVANI

Al comma 4 sostituire le parole «ed ai componenti degli organi dell'Ente» con le parole «ed ai componenti del collegio dei revisori».

5.4

SCRIVANI, BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI
BELLA

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(L'amministratore)

1. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente.
2. In caso di assenza le funzioni vengono svolte da un dirigente nominato dall'amministratore all'inizio del suo mandato, ovvero dal dirigente più anziano.
3. L'amministratore è nominato dal Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge 491, e di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, delle finanze e del tesoro, fra soggetti di provata professionalità ed esperienza i quali nel

quinquennio antecedente la nomina non abbiano assunto incarichi e svolto attività professionale per l'AIMA o per privati che abbiano intrattenuto rapporti con l'AIMA ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) attua i programmi annuali e pluriennali, propone il bilancio preventivo e quello consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti comunitari, le condizioni generali di contratto nonché gli schemi di convenzioni;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa di conti degli assuntori medesimi;

f) adotta la relazione annuale concernente l'attività dell'Ente;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazione professionale ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Ente, sempre che l'Ente non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto regolamento attribuisce alla sua competenza;

i) presenta annualmente al Ministro il bilancio dell'Ente corredato da una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati conseguito dall'Ente medesimo.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 13 sono stabiliti:

a) la durata dell'incarico;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e la compatibilità;

c) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal Ministro.

6.1

DI BELLA, BARBIERI, CORVINO, BORRONI,
SCRIVANI

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Il Comitato consultivo e i gruppi di consultazione)

1) Il Comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro ed è presieduto dall'Amministratore.

2) Il Comitato consultivo è composto da due rappresentanti per ciascuno delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative presenti nel Comitato nazionale dell'economia e del lavoro.

3) Il Comitato consultivo è convocato dall'amministratore o dal suo delegato almeno una volta al mese sulle materie relative ai compiti istituzionali dell'Ente.

4) L'amministratore può costituire, su temi ed argomenti specifici, gruppi di consultazione composti da rappresentanti di unioni di prodotto, organismi cooperativi e dell'industria alimentare».

7.1

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, SCRIVANI, DI
BELLA

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Il collegio dei revisori)

1) Il collegio dei revisori è composto da tre componenti, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra gli appartenenti alla magistratura contabile o tra gli avvocati dello Stato, che ne assume la presidenza;

b) due dal Ministro del tesoro, scelti tra i dirigenti generali amministrativi in servizio, esperti in materia di revisione aziendale, appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, i quali, per la durata dell'incarico, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

2) Sono altresì nominati due componenti supplenti, designati dal Ministro del tesoro e scelti tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

3) Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro e dura in carica cinque anni.

4) Il Collegio dei revisori verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione e analizza i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5) Il collegio dei revisori informa l'amministratore sui risultati delle verificazioni effettuate e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro ed alla Corte dei conti.

6) Sino alla costituzione del collegio dei revisori ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982 n. 610».

8.1

CORVINO, BARBIERI, SCRIVANI, DI BELLA,
BORRONI

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Ordinamento contabile)

1. Lo statuto definisce le modalità di gestione contabile dell'Ente prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e la istituzione di un ufficio di controllo interno che accerta, in particolare, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il controllo della Corte dei conti è svolto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge.

3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La mancata certificazione o il rifiuto dei certificatori di rilasciare dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento importa la decadenza dell'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla denegata certificazione.

5. Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo. Restano ferme, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

6. Il Governo istituisce, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un apposito reparto della Guardia di finanza con il compito della prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni alla normativa comunitaria e alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio delle comunità europee o dello Stato italiano, nonchè per i compiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

7. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 6 la Guardia di finanza procede secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni salva l'applicazione ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale».

9.1

BARBIERI, BORRONI, DI BELLA, CORVINO,
SCRIVANI

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Servizio ispettivo)

1. Le funzioni e i compiti dell'ufficio ispettivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1982 n. 610, sono demandati al Servizio ispettivo di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 491 del 1993.

2. Il Servizio informa l'amministratore il quale ne dà conto nella relazione di cui alla lettera b del comma 1 dell'articolo 6».

10.1

DI BELLA, BARBIERI, CORVINO, BORRONI,
SCRIVANI

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il presente:

«Art. 11.

(Il personale).

1. Al personale dell'Ente si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto delle Aziende e amministrazioni autonome dello Stato di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Il personale in servizio presso l'AIMA transita alle dipendenze dell'Ente conservando il trattamento economico complessivo e quello giuridico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il personale che, in seguito alla ricognizione di cui al comma 2, risulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 2, l'Amministratore, nei 60 giorni successivi, adotta il regolamento dei servizi dell'Ente».

11.1

BARBIERI, BORRONI, DI BELLA, CORVINO,
SCRIVANI

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Rappresentanza in giudizio)

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato».

12.1

BARBIERI, SCRIVANI

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro, con regolamento da emanarsi, di intesa con il Comitato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2».

13.1

BARBIERI, BORONI

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Norme transitorie)

1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 14 si applicano all'ente, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610 ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dal regolamento stesso.

2. Sino alla nomina dell'Amministratore, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al Consiglio di amministrazione dell'AIMA

ai sensi della citata legge n. 610 del 1982, e del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985 anche attribuendoli, in tutto o in parte, ad un proprio delegato.

3. Sino alla nomina dell'Amministratore, il direttore generale dell'AIMA svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla citata legge n. 610 del 1982 e del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1985, nonchè quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente decreto sono esenti da imposte e tasse».

14.1

BARBIERI

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

15.1

BABIERI

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

14ª Seduta (1ª pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato PONTONE.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0004ª)

Il presidente CARPI avverte di aver ricevuto una comunicazione dal Ministero dell'industria con la quale si suggerisce che la Commissione tolga dall'ordine del giorno delle sedute già convocate per oggi e domani gli atti Senato nn. 124 (Soppressione dell'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo» e costituzione dell'azienda speciale denominata «Mostra Mediterranea»), 495 (Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta) e 565 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia). Per quanto lo concerne ritiene doveroso che la Commissione non procrastini l'esame dei provvedimenti provvisori con forza di legge adottati dal Governo a meno che il medesimo, nel corso della seduta, non ne faccia esplicita richiesta e questa non venga accolta dalla Commissione. Propone pertanto di accelerare i lavori, all'uopo prevedendo che la Commissione torni a riunirsi al termine della odierna seduta del Parlamento in seduta comune e domani mattina prima della riunione dell'Assemblea.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(565) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore MASIERO riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo sottolineando, preliminarmente, l'opportunità di introdurre un

emendamento aggiuntivo all'articolo 2 al fine di consentire l'acquisto di elicotteri e aerei, anche per missioni di medio raggio. Si sofferma quindi analiticamente sul contenuto delle singole disposizioni ravvisando la necessità, in particolare, che venga confermato il testo dell'articolo 7, come modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Si apre il dibattito.

Dopo brevi interventi dei senatori COVIELLO, LARIZZA, DEBENEDETTI, BALDELLI, FALOMI, del relatore MASIERO e del presidente CARPI, la Commissione conviene di stabilire il termine per la presentazione di emendamenti all'inizio della seduta pomeridiana di domani.

Il senatore DEBENEDETTI esprime la propria contrarietà alla decretazione d'urgenza mediante provvedimenti vertenti su una pluralità di materie.

Si associa il senatore PAPPALARDO, il quale invita la Commissione a considerare attentamente tutte le conseguenze derivanti dall'attuazione del provvedimento.

Il sottosegretario PONTONE ricorda che il decreto-legge in titolo fu adottato dal precedente Governo e che esso ha già prodotto effetti sui quali occorre riflettere. Condivide infine le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 7, mentre per l'emendamento presentato dal relatore si rimette alla Commissione.

Il senatore COVIELLO manifesta l'apprezzamento del Gruppo popolare per il decreto in esame: esso va rapidamente convertito in legge senza ulteriori modifiche le quali, inevitabilmente, risulterebbero influenzate da interessi sezionali anzichè generali. Destano meraviglia, inoltre, le modifiche introdotte all'articolo 7: chiede pertanto che il Governo si esprima con maggiore chiarezza circa l'opportunità di sostenere il proprio testo originario ovvero quello emendato dalla Camera dei deputati, invitandolo altresì a manifestare il proprio orientamento anche sulla correttezza della copertura finanziaria relativa all'emendamento presentato dal relatore.

Il presidente CARPI, tenuto conto dell'imminente riunione del Parlamento in seduta comune, ritiene necessario concludere i lavori.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARPI comunica che la Commissione tornerà a riunirsi nel pomeriggio di oggi, al termine della riunione del Parlamento in seduta comune, e domani 14 luglio, alle ore 9, per proseguire la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,55.

15ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione CAPPELLI e per l'industria, il commercio e l'artigianato PONTONE .

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE REFERENTE

(565) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana.

La senatrice BALDELLI, nell'associarsi alle preoccupazioni già espresse dal senatore COVIELLO, pur stigmatizzando l'operato delle amministrazioni comunali che hanno disperso le proprie risorse con pessime gestioni, sottolinea con forza la necessità che il Governo ripristini il proprio testo dell'articolo 7: non sarebbe infatti tollerabile, per nessun soggetto pubblico o privato, essere posto dinanzi alla prospettiva di far fronte ad una improvvisa esposizione debitoria per importi pari a circa 880 miliardi di lire. Ribadisce infine l'opportunità di una rapida approvazione del provvedimento.

Il senatore PERIN, nel rivendicare il diritto insindacabile della Commissione ad acquisire autonomamente tutte le informazioni ritenute utili o necessarie, manifesta apprezzamento per l'emendamento proposto dal relatore. Ritiene altresì che lo stanziamento per il progetto IGNITOR sia indispensabile, ancorchè del tutto insufficiente, a sostenere un importantissimo programma di ricerca sulla fusione nucleare. Sollecita infine la Commissione ad approvare rapidamente il provvedimento in titolo.

Il sottosegretario CAPPELLI si sofferma sulla situazione di grave precarietà in cui versa l'industria Piaggio: ritiene quindi quanto mai auspicabile evitare soluzioni di tipo assistenzialistico e a tal fine il Governo è favorevole a sostenere la costituzione di una nuova impresa, nella quale confluiscano le risorse finanziarie di soggetti nazionali

ed esteri, in modo da renderla capace di nuova competitività nel mercato concorrenziale.

Il senatore FALOMI, nel condividere l'esigenza espressa dal Governo di concludere rapidamente l'iter del provvedimento, richiama l'attenzione della Commissione sulle gravi conseguenze determinate dalle modifiche all'articolo 7, introdotte dalla Camera dei deputati, in ordine al mancato risanamento finanziario delle aziende di trasporto pubblico locale: qualora tali modifiche rimanessero, infatti, le responsabilità delle precedenti amministrazioni penalizzerebbero oltre misura i Comuni di Roma e di Napoli per importi pari, rispettivamente, a circa 880 e 77 miliardi, senza consentire alcuna realistica prospettiva di risanamento. Preannuncia pertanto una proposta di modifica al riguardo.

Il senatore CANGELOSI lamenta che i limiti del provvedimento si riverberano negativamente su alcuni settori dell'economia, senza peraltro favorire la riconversione dell'industria bellica.

Il senatore LORUSSO fornisce precisazioni sull'emendamento del relatore.

Al senatore COVIELLO, che prospetta la necessità di applicare alla lettera la procedura regolamentare, il presidente CARPI fornisce assicurazioni in tal senso, soffermandosi altresì sulle disposizioni che disciplinano la sede referente e sulla prassi che al riguardo si è consolidata nel tempo.

Il senatore BAGNOLI stigmatizza l'eterogeneità del provvedimento, che denota nel Governo un'assoluta carenza di organica visione dei problemi economici: le modifiche introdotte all'articolo 7 e le negative conseguenze sulle amministrazioni comunali di Roma e Napoli sono emblematiche di tale situazione e pertanto preannuncia un emendamento al riguardo.

Il relatore MASIERO non ritiene opportuno modificare nuovamente l'articolo 7, tenuto conto della prioritaria esigenza di risanare un servizio pubblico inefficiente. Per quanto concerne, poi, la peculiare situazione dei comuni di Roma e Napoli, egli prospetta l'eventualità di uno specifico provvedimento su iniziativa del competente Ministro dei trasporti.

Il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,05.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

14^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Teso.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(520) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che, concluso l'esame del testo, rimane da approvare il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

Prende per primo la parola il senatore DE LUCA, che a nome del Gruppo progressista-federativo, sottolinea che la sua parte politica, pur esprimendo soddisfazione perchè gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sono stati approvati dalla Commissione, non li sosterrà in Assemblea, in considerazione della mancanza di copertura finanziaria. La sua parte politica si asterrà pertanto nella votazione di detti emendamenti, ad eccezione di quello presentato all'articolo 18, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, soppressivo della norma introdotta dalla Camera dei deputati.

Il senatore PUGLIESE fa invece presente che la sua parte politica sosterrà tutti gli emendamenti che la Commissione ha approvato nella seduta di ieri.

Interviene poi il senatore BEDIN confermando l'atteggiamento della sua parte politica che, in Assemblea, voterà a favore soltanto dell'emen-

damento soppressivo, all'articolo 18 del decreto-legge, della norma introdotta dalla Camera dei deputati.

Il senatore FLORINO, prendendo favorevolmente atto del ripensamento del Gruppo progressista-federativo e dell'annunciata astensione sugli emendamenti, sottolinea che anche la sua parte politica ha forti perplessità sulla norma introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 18, ma ritiene che una decadenza del decreto-legge potrebbe essere più grave delle conseguenze di quella norma. Ritiene pertanto che l'ipotesi prospettata dal Presidente della Commissione dell'approvazione di un eventuale ordine del giorno che impegni il Governo a rivedere interamente la materia, potrebbe forse rappresentare la soluzione migliore.

Prende quindi la parola il senatore MANFROI che, pur apprezzando a sua volta il ripensamento del Gruppo progressista, ritiene necessario far presente che una ulteriore modifica dell'articolo 18 potrebbe comunque comportare la decadenza del decreto, con conseguenze assai gravi. Ritiene inoltre che sia stata data un'interpretazione eccessivamente allarmistica della norma introdotta dalla Camera dei deputati che certo non vuole esonerare le imprese artigiane dal rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Interviene poi il senatore MANCONI che dichiara di condividere quanto affermato dai senatori De Luca e Bedin. Ritiene tuttavia che sia necessario, da parte del Governo, un preciso impegno e una presa di posizione esplicita sulla norma introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 18: ciò potrebbe infatti rappresentare il superamento di tutti i problemi legati all'approvazione definitiva del provvedimento.

Il sottosegretario TESO fa in primo luogo presente come la modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 18 non sia stata presentata dal Governo. Ritiene personalmente che preferirebbe togliere la norma introdotta dalla Camera dei deputati in quanto l'attuale Esecutivo ha intenzione di procedere al riordino dell'intera materia e certamente risulta a questo fine più gravoso il vincolo di un eventuale ordine del giorno accolto o approvato. Tuttavia poichè il Governo ritiene opportuno licenziare definitivamente tutti i provvedimenti emanati dal precedente Esecutivo, riterrebbe auspicabile un'approvazione del provvedimento in esame senza modifiche, eventualmente con l'accoglimento di un ordine del giorno che, ribadisce, è per il Governo assai più impegnativo della portata dell'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati.

Sui contenuti di un eventuale ordine del giorno si apre una breve discussione nella quale intervengono il senatore ALÒ, il presidente SMURAGLIA e il sottosegretario TESO.

Prende quindi la parola il relatore, senatore ZACCAGNA, che riassumendo brevemente le vicende collegate all'approvazione del provvedimento in esame, afferma di ritenere preferibile la presentazione di un ordine del giorno piuttosto che l'approvazione di un emendamento all'articolo 18. Richiamandosi quindi ad un generale senso di responsa-

bilità a cui tutte le forze politiche dovrebbero ispirarsi, invita i Gruppi a ripensare il proprio atteggiamento circa l'approvazione degli emendamenti.

Interviene successivamente il senatore NAPOLI che ricorda come il Governo abbia preso un impegno per l'elaborazione di un provvedimento che riordini tutta la materia degli ammortizzatori sociali. Invita quindi il relatore a lasciare in ombra le proprie posizioni personali per porre in rilievo l'atteggiamento costruttivo che si va delineando in Commissione. Circa poi l'approvazione di emendamenti migliorativi del testo, che pure potrebbero essere per loro natura positivamente valutati, ricorda che il parere contrario della 5ª Commissione rappresenta un ostacolo non superabile.

Il senatore PUGLIESE ribadisce la necessità che il relatore esprima un parere favorevole sul provvedimento in esame nella forma in cui la Commissione lo ha licenziato.

La Commissione conferisce quindi al relatore mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 299 del 1994, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,55.

15ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

Doc. XXII, n. 1 - ALÒ ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»

(Esame e rinvio)

(R162, 000, C11ª, 0001ª)

Il relatore, senatore PELELLA, illustra il documento in titolo sottolineando che la proposta dell'istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno del caporalato mira prevalentemente ad un accertamento della natura quantitativa e qualitativa di un fenomeno diffuso soprattutto nelle campagne del Meridione, ma anche, seppure in misura minore, in quelle del Settentrione. Riferisce successivamente sui risultati di un'indagine sull'argomento svolta dal Parlamento nel 1986 e si sofferma sulle varie forme di abuso alle quali dà luogo il fenomeno del caporalato che si sostanzia giuridicamente in una interposizione nelle pre-

stazioni lavorative e nel venir meno di ogni forma di garanzia per il lavoratore. Il relatore si sofferma quindi sui connotati sociali del fenomeno che tocca solitamente fasce deboli del mercato del lavoro, come per esempio le donne e, da qualche anno, anche i lavoratori extracomunitari. Sottolinea quindi che un'aggravante del fenomeno è costituita dall'ingerenza della criminalità organizzata che spesso gestisce il caporalato, in particolare della camorra in Campania, della 'ndrangheta in Calabria, e della Sacra corona unita in Puglia. Grazie alla istituzione di una Commissione di inchiesta come quella proposta inoltre è indubbio che si potrebbero acquisire elementi preziosi per una disciplina migliore e più efficace della normativa del collocamento in agricoltura. Si sofferma quindi sull'illustrazione degli articoli della proposta rilevando, in merito all'articolo 1, la condivisibilità della scelta di una Commissione monocamerale legata alla necessità di una maggiore snellezza delle procedure, benchè in relazione a ciò sia da ritenere pletorica la composizione prevista dall'articolo 2. Ritiene inoltre non del tutto opportuna la previsione del comma 2 dell'articolo 5, circa la possibilità concessa a ciascun componente di proporre modifiche al regolamento interno della Commissione in quanto esso dovrebbe essere definito nella fase iniziale dei lavori della Commissione. Auspica infine un'approvazione del provvedimento in titolo, con qualche modifica rispetto al testo presentato, soprattutto per l'attualità delle problematiche attinenti al collocamento in agricoltura che il Parlamento si è trovato ad esaminare anche in questi giorni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(193) SMURAGLIA ed altri: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 7 luglio 1994.

Il Presidente SMURAGLIA, ricordando che del disegno di legge era stata data illustrazione, dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice BRICCARELLO che, pur dichiarandosi favorevole allo spirito del disegno di legge, esprime perplessità anzitutto sulla definizione troppo labile del criterio di riscontro delle molestie sessuali. L'indesiderabilità infatti è elemento troppo soggettivo per poter dar luogo ad una definizione precisa del fenomeno ed è criterio che può dar luogo ad equivoci e a ricatti, soprattutto all'interno di un rapporto gerarchico che può registrare il caso previsto dal disegno di legge, ma anche il caso inverso. Non si può inoltre sottovalutare la gravità della molestia che avviene tra lavoratori pari grado. Esprime quindi perplessità sulla prevista inversione dell'onere della prova e sull'articolo 11 che estende la disciplina del disegno di legge anche alla Pubblica Amministrazione, la quale meriterebbe una disciplina particolare. Intravede inoltre elementi di disparità di trattamento all'interno dell'articolo 15, dove infatti solo alle lavoratrici di sesso femminile sono concesse tre ore di assemblea relativamente al problema delle molestie sessuali. Per tutte

queste ragioni ritiene che il provvedimento dovrebbe essere più attentamente valutato.

Interviene quindi il senatore FLORINO, che sottolinea come l'argomento oggetto del provvedimento in esame tocca ambiti già abbondantemente trattati in altre norme già vigenti. Esprime quindi perplessità sull'articolo 6, circa la responsabilità del datore di lavoro, sul comma 2 dell'articolo 10, riguardante l'inversione dell'onere della prova, e sull'articolo 9. Sottolinea in proposito la necessità di un pronunciamento della Commissione Affari costituzionali su tutte le norme richiamate. Ritiene inoltre auspicabile una soppressione dell'articolo 15 a proposito delle assemblee concesse alle lavoratrici per discutere di molestie sessuali, in quanto un'assemblea non pare il luogo più opportuno a tutelare la dignità del lavoratore. Fatte salve le precedenti osservazioni, ritiene comunque condivisibile il disegno di legge in discussione.

Il Presidente SMURAGLIA fa presente che il provvedimento in esame è stato assegnato in sede consultiva anche alla Commissione Affari costituzionali.

Prende quindi la parola il senatore SECCHI per esprimere il proprio timore sul fatto che un eccesso di tutela potrebbe comportare effetti negativi proprio per i soggetti che si vogliono tutelare. Esprime in particolare perplessità sull'opportunità di un mantenimento dell'articolo 15 che potrebbe addirittura scoraggiare l'assunzione di lavoratrici. Qualche preoccupazione desta anche, per gli effetti che potrebbe suscitare sull'opinione pubblica, la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 10, riguardante l'inversione dell'onere della prova, e condivide una parte delle preoccupazioni espresse dalla senatrice Briccarello circa la possibilità di ricatti cui la normativa in questione può dar luogo. Dopo aver quindi sollecitato chiarimenti sull'applicabilità dell'articolo 9, afferma di condividere comunque le motivazioni dei presentatori del disegno di legge in titolo.

Alle richieste di chiarimento del senatore Secchi risponde il Presidente che fa presente come l'articolo 9 non possa che essere reso operativo mediante l'intervento del pretore. Fa inoltre presente che l'inversione dell'onere della prova dell'articolo 10 comma 2 è contenuta anche nell'articolo 4 della legge n. 125 del 1991 e da tale articolo mutuata.

Interviene poi il senatore DE LUCA, che sottolinea come l'oggetto del provvedimento in titolo non sia altro che una specificazione di una serie di norme già presenti nell'ordinamento che partono dal divieto di discriminazioni fondate sul sesso. La particolarità del tema abbisogna tuttavia di una disciplina particolare anche se tutte le norme del provvedimento sono nella sostanza contenute in principi già esistenti. L'osservazione vale per l'obbligo previsto dall'articolo 2087 del Codice civile e richiamato dall'articolo 6 del disegno di legge, come per la norma contenuta nell'articolo 10, comma 2, e anche per l'articolo 15 che bene potrebbe essere inserito in norme riguardanti il diritto sindacale. Il senatore De Luca sottolinea quindi che un provvedimento come quello in esame non introduce alcunché

di nuovo od eversivo nell'ordinamento giuridico rispetto ai principi in esso già presenti.

Nel suo intervento il senatore MARCHINI esprime dubbi anzitutto sulla ripartizione dell'onere della prova prevista nel disegno di legge nonché sull'attribuzione al datore di lavoro di responsabilità in ordine alle molestie sessuali che si verificano nella sua azienda, poichè il datore di lavoro stesso non ha poteri coercitivi tali da obbligare i dipendenti anche sul piano morale e dei comportamenti sessuali.

Il senatore MININNI-JANNUZZI sostiene che spesso il lavoratore diventa oggetto di molestie sessuali anche a causa del suo comportamento che talora non risulta adeguato - sia nell'atteggiamento che nell'abbigliamento - al fatto di trovarsi in un ambiente di lavoro.

La senatrice DANIELE GALDI replica che le argomentazioni espresse dal senatore Mininni-Jannuzzi non sono accettabili e che, al contrario, occorre diffondere una mentalità assai diversa a livello sociale. La senatrice difende anche la validità della previsione di ore dedicate alla discussione nei luoghi di lavoro sul delicato argomento delle molestie sessuali, sia nelle aziende che negli uffici del settore pubblico. Tutto ciò porterà come risultato finale - sostiene l'oratrice - ad un miglioramento della serenità negli ambienti di lavoro che è anche nell'interesse primario di tutti i datori di lavoro.

Il senatore ZANETTI afferma che la legge appare eccessivamente orientata a colpire il fenomeno nel solo ambito lavorativo mentre non è solamente il luogo di lavoro che provoca le molestie sessuali. Inoltre il datore di lavoro non può essere considerato oggettivamente responsabile dei comportamenti sessuali dei suoi dipendenti, che, se compiono reati - fuori o dentro l'azienda -, devono essere posti di fronte alle loro responsabilità in sede penale, senza che per qualsiasi argomento si ricorra alla tutela di tipo sindacale.

Il senatore CARNOVALI, pur dichiarando di concordare con molte delle affermazioni della senatrice Daniele Galdi, afferma che spesso, nella pratica, le molestie sessuali hanno luogo non solo da parte dei datori di lavoro o dei superiori, ma anche da parte di colleghi e che purtroppo tutta questa problematica appare assente dal disegno di legge in discussione. Dopo essersi quindi associato, con riguardo all'articolo 15, alle preoccupazioni di chi aveva paventato l'insorgere di possibili discriminazioni nelle assunzioni, sostiene che, con riguardo all'articolo 9, occorrerebbe evitare possibili strumentalizzazioni al fine di ottenere vantaggi nel caso di licenziamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

8^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ALBERTI CASELLATI*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità NISTICÒ.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE REFERENTE**

(541) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MONTELEONE, in sede di replica, invita il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti circa la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'eventuale restituzione della quota per l'assistenza medica di base già versata dai cittadini. Si dichiara contrario a eventuali forme di compensazione che incidano con ulteriori vessazioni sui cittadini, quali ad esempio l'introduzione di un *ticket* ospedaliero, come prospettato da taluni organi di stampa. Qualora si accedesse a questa soluzione, assolutamente impopolare, sarebbe preferibile non convertire il decreto in esame, per non dare adito ad ulteriori ingiustizie.

Il sottosegretario NISTICÒ ritiene innanzi tutto che il lungo e articolato dibattito che si è svolto sul decreto in esame è assai apprezzabile, sia per la posizione responsabile assunta dalla maggioranza sia per le osservazioni critiche esposte dalle forze di opposizione.

Ribadisce l'impegno da parte del Governo a non individuare forme di copertura attraverso strumenti che incidono in altri settori delicati della sanità. È dell'avviso che la politica sanitaria condotta nella precedente legislatura abbia sofferto di palesi violazioni e comportamenti spregiudicati che hanno leso ogni principio etico e pertanto tale gestione non va assolutamente ripetuta nell'attuale legislatura.

Conseguentemente le uniche modalità di finanziamento possibili nell'attuale delicato momento sono costituite dal reperimento delle risorse attraverso il recupero degli sprechi e delle sacche di inefficienza. A tale proposito è intendimento del Governo incidere significativamente su alcuni settori che evidenziano maggiori diseconomie quali le degenze ospedaliere, la funzionalità dei servizi erogati dai laboratori di analisi, la riconversione degli ospedali. Occorrerà peraltro creare i presupposti per incentivare e responsabilizzare a tutti i livelli gli operatori sanitari a beneficio dei pazienti.

In linea di principio il sottosegretario Nisticò ritiene condivisibile la proposta del senatore Gregorelli di destinare le somme introitate, applicando la maggiorazione sulla tassa per l'assistenza medica di base ai cittadini che non l'hanno pagata, a sostegno di un fondo di solidarietà, ciò nondimeno va perseguito l'intento di razionalizzare ogni impegno di spesa che concerne la politica sanitaria.

Il presidente ALBERTI CASELLATI fa presente che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Bilancio. Tuttavia, essendo il provvedimento all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea, la Commissione può procedere nell'esame dello stesso, potendo i pareri delle suddette Commissioni essere resi direttamente all'Assemblea. Avverte quindi che si passerà all'illustrazione ed alla successiva votazione degli emendamenti al decreto-legge.

Il senatore DIONISI illustra l'emendamento 1.1, sostitutivo dell'articolo 1, ribadendo le osservazioni già svolte in sede di discussione generale. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.1 e 3.1 soppressivi rispettivamente degli articoli 2 e 3. Dichiarando poi che il proprio Gruppo si asterrà in sede di votazione finale del decreto.

Il senatore GREGORELLI illustra gli emendamenti 1.2, inteso ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 1, e 2.2, modificativo del comma 1.

Il senatore BINAGHI conviene sul riferimento alla dichiarazione dei redditi per l'anno 1994, anziché per il 1993, contenuto nell'emendamento 1.1, nonché con le finalità sottese all'emendamento 1.2.

Il senatore CARELLA concorda con l'emendamento 1.2.

Il senatore SIGNORELLI osserva che l'eventuale approvazione di emendamenti al decreto comporterebbe la necessità di un riesame da parte dell'altro ramo del Parlamento e il conseguente rischio della non conversione del decreto che dovrebbe perciò essere reiterato. Di ciò la Commissione deve tener conto.

Il senatore PETRUCCI esprime alcune osservazioni critiche sulla formulazione dell'emendamento 1.1, con particolare riferimento alla possibilità di chiedere il rimborso delle 85.000 lire mediante richiesta in carta semplice. Ulteriori perplessità emergono dall'emendamento 1.2 poiché occorrono modalità di controllo sull'effettiva destinazione delle somme che confluiscono nel fondo di solidarietà proposto.

Il senatore CAMPUS ritiene apprezzabile la finalità perseguita negli emendamenti del senatore Gregorelli e pertanto sarebbe opportuno che, qualora non venissero accolti, o fossero ritirati per agevolare l'iter del provvedimento, venissero trasformati in un ordine del giorno da sottoporre all'esame dell'Assemblea, in modo tale da impegnare il Governo ad istituire il fondo di solidarietà proposto.

Il senatore GALLOTTI ritiene che sia preferibile non aggravare l'iter di conversione del decreto-legge, affinché la grave situazione di incertezza e di sperequazione che lo stesso ha determinato possa finalmente cessare. Solo in tal modo sarà possibile riaffermare l'importanza del principio di legalità e la necessità che i comportamenti di ottemperanza da parte dei cittadini vengano premiati e non penalizzati, come in questa vicenda.

La senatrice PIETRA LENZI, intervenendo in merito agli emendamenti presentati dal senatore Gregorelli, fa presente che, anziché istituire un nuovo fondo di solidarietà, sarebbe preferibile incrementare, con le somme introitate dal tributo per l'assistenza medica di base, lo stanziamento assai esiguo di 80 miliardi per il finanziamento delle spese dei comuni per l'assistenza sanitaria per gli indigenti, già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325.

Il senatore MANARA si dichiara contrario agli emendamenti proposti dal senatore Gregorelli. Peraltro, ogni ulteriore modifica del decreto in esame rischia di pregiudicare, dati i tempi ristretti, la conversione del decreto stesso, che, ove reiterato, perpetuerebbe la penosa situazione che si è determinata. Rileva inoltre che il testo pervenuto dalla Camera è peggiorativo rispetto a quello proposto dal Governo e in ciò risiede la causa del disagio che si registra sul merito del decreto.

Il senatore GUALTIERI sottolinea che già nella passata legislatura egli aveva avversato l'istituzione della tassa per l'assistenza medica di base. Tuttavia, alla luce di quanto accaduto fino ad oggi, occorre porsi con spirito pragmatico in modo tale da liberarsi definitivamente di tale pesante eredità del precedente Governo.

Emerge comunque dall'intera vicenda il principio secondo cui la legge dello Stato, anche se viziata da errori o da ingiustizie, deve essere rispettata in quanto norma dell'ordinamento giuridico.

Il senatore Gualtieri osserva peraltro che è necessario che il Governo indichi in modo chiaro ed inequivocabile le modalità di copertura finanziaria del provvedimento; da tale indicazione egli fa dipendere il proprio voto.

La senatrice BETTONI BRANDANI sottolinea che le osservazioni fortemente critiche emerse nel corso del dibattito da tutte le forze politiche sono originate dal fatto che la Camera dei deputati ha introdotto delle modifiche peggiorative del testo presentato dal Governo. Tali modifiche sono peraltro demagogiche in quanto non solo introducono la sospensione della sanzione per gli inadempienti, ma penalizzano coloro che hanno ottemperato all'obbligo, non prevedendo la restituzione delle somme.

Va quindi ribadito che, poichè il tributo è stato istituito con legge dello Stato, quantunque il versamento della quota sia considerato negativamente da tutta l'opinione pubblica, il precetto normativo va comunque adempiuto, al di là dei giudizi di valore.

La senatrice Bettoni Brandani dichiara quindi di condividere le osservazioni critiche del senatore Gualtieri ed inoltre fa presente che, anche nel caso in cui il decreto non venisse convertito, non viene meno la necessità che il Governo assuma una chiara posizione in merito al problema.

Il relatore MONTELEONE invita il senatore Gregorelli a ritirare gli emendamenti 1.2 e 2.2, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.1.

Esprime peraltro apprezzamento per le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo che dimostrano la volontà di dare un diverso corso alla politica sanitaria.

Il senatore GREGORELLI, aderendo all'invito del relatore, ritira gli emendamenti 1.2 e 2.2, riservandosi di trasformarli in un ordine del giorno di identico contenuto da sottoporre all'Assemblea.

Quindi il sottosegretario NISTICÒ invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente alla conversione del decreto, in modo tale da poter porre fine all'annosa questione delle 85.000 lire, ribadendo l'impegno del Governo ad adoperarsi per il recupero delle somme versate dai cittadini. Si dichiara quindi contrario a tutti gli emendamenti.

I senatori DIONISI e CARELLA dichiarano di ritirare l'emendamento 3.1.

Posti separatamente in votazione gli emendamenti 1.1 e 2.1 sono respinti.

La Commissione delibera quindi con il voto contrario del gruppo Progressisti-Federativo di conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione del decreto, autorizzandolo altresì a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie (541), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Coloro i quali abbiano effettuato il versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base possono, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1994, detrarre la corrispondente somma, nonchè la maggiorazione eventualmente versata per ritardato pagamento e gli interessi legali relativi.

2. Dietro presentazione di una domanda in carta semplice da parte del contribuente il sostituto d'imposta detrae l'equivalente già versato maggiorato degli interessi.

3. Il Governo garantisce alle regioni i trasferimenti delle somme assegnate nel 1993 e non incassate a causa del minor gettito dei versamenti per la quota fissa individuale per l'assistenza medica di base».

1.1

DIONISI, CARELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1, qualora venga loro riconosciuto il diritto alla restituzione della quota fissa individuale annua per assistenza medica di base già versata, possono devolvere tale somma ad un Fondo di solidarietà per interventi sanitari eccezionali a cittadini italiani e per l'assistenza sanitaria alle popolazioni di paesi colpiti da guerre o da calamità naturali, da istituire presso il Ministero della sanità che provvederà alla successiva ripartizione dello stesso fondo alle regioni».

1.2

GREGORELLI

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

DIONISI, CARELLA

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «L'introito derivante dalla suddetta maggiorazione deve essere destinato al Fondo di solidarietà per interventi sanitari eccezionali a cittadini italiani e per l'assistenza sanitaria alle popolazioni di paesi colpiti da guerre o da calamità naturali, da istituire presso il Ministero della sanità che provvederà alla successiva ripartizione dello stesso fondo alle regioni».

2.2

GREGORELLI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

DIONISI, CARELLA

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

12ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Aimone Prina.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(524) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MATTEJA, rilevando preliminarmente come il decreto – che pure si riferisce a situazioni non più dilazionabili – preveda stanziamenti di per sé inadeguati, capaci di far fronte a non più del 15 per cento dei danni; d'altronde i 2.000 miliardi di mutui della Cassa depositi e prestiti rappresentano fondi che devono essere restituiti dalle amministrazioni locali. Il decreto, comunque, a suo parere, deve essere convertito nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati: egli stesso ha pregato la Regione Emilia-Romagna di soprassedere alla richiesta di inserimento dei danni da essa subiti nel giugno scorso, mentre prega il senatore Delfino di ritirare gli emendamenti presentati.

Si sofferma, quindi, sui singoli articoli del decreto-legge. Gli articoli 1 e 2 quantificano il contributo straordinario da assegnare alle singole regioni danneggiate; l'articolo 3 provvede alla destinazione delle risorse: al riguardo riscontra negativamente la modifica apportata dalla Camera alla lettera c) del primo comma, che comporta l'esclusione delle imprese dai soggetti beneficiari del ristoro dei danni (egli non è d'accordo, ma ritiene che ragioni di urgenza depongano a favore del non reinserimento). L'articolo 4 concerne l'autorizzazione all'assunzione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti; l'articolo 5 riguarda le procedure (si dice d'accordo con la Conferenza di servizi inserita dalla Camera dei deputati). L'articolo 6 prevede un'integrazione di fondi da devolvere alla ri-

costruzione e alla riparazione di immobili ad uso abitativo; l'articolo 7 stanziava risorse per il ripristino di strade ed autostrade; l'articolo 8 prevede contributi a favore delle imprese che abbiano subito danni agli impianti ed alle attrezzature; l'articolo 9 fa carico alle Regioni dell'invio di una relazione semestrale al dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici; l'articolo 10 concerne il controllo consuntivo della Corte dei conti; i successivi articoli provvedono alla copertura finanziaria.

Il presidente **BRAMBILLA** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **GIOVANELLI** rileva come il decreto si collochi in linea con una prassi ormai consolidata, consistente nel far fronte ai danni causati da periodiche avversità atmosferiche con specifici provvedimenti d'urgenza. Ritiene, invece, che il problema andrebbe affrontato con l'adozione di una legge-quadro che - come faceva un progetto della scorsa legislatura non ripresentato solo per ragioni di copertura finanziaria - faccia carico al sistema assicurativo della copertura del rischio di eventi calamitosi.

Il decreto, poi, ha un contenuto piuttosto ampio: non si propone, infatti, di far fronte ad un'unica situazione, ma riguarda gran parte del territorio nazionale, qualificandosi di fatto come strumento di distribuzione di risorse dal centro alla periferia. Non ritiene, quindi, accoglibile l'appello del relatore a non emendarlo, considerato anche che la sua scadenza non è così ravvicinata da precludere un riesame da parte dell'altro ramo del Parlamento: annuncia la presentazione di un emendamento concernente una situazione analoga a quelle cui fa fronte il decreto.

Il senatore **SPECCHIA** manifesta il suo accordo sulla necessità di una legge-quadro, per la quale auspica che si adotti una specifica iniziativa; rileva, però, che il decreto risale alla scorsa legislatura e richiede, quindi, una pronta conversione, onde evitare che ulteriori eventi calamitosi vengano inseriti, prolungandone l'iter.

Il senatore **NAPOLI** auspica che, per danni verificatisi in altre regioni e in periodi successivi a quelli interessati dal decreto, possa essere adottato un apposito provvedimento; condivide l'idea di una legge-quadro che chiami in causa il sistema assicurativo. Propone che, in cambio della rinuncia ad emendare il testo, venga adottato un ordine del giorno con cui si impegni il Governo nel senso della prevenzione dei danni e della predisposizione di un progetto di legge-quadro in materia di calamità naturali.

La senatrice **MODOLO** ritiene che, con riguardo all'elaborazione di una legge-quadro, oltre ad impegnare il Governo, si dovrebbero prendere in considerazione disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Il presidente **BRAMBILLA** condivide l'idea che si debba puntare sulla prevenzione: in tal senso si associa all'ipotesi di un ordine del giorno che impegni il Governo, mentre ritiene che il decreto-legge vada approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Replica agli intervenuti il relatore MATTEJA, ribadendo il suo invito a non presentare emendamenti ed a ritirare quelli già presentati.

Il sottosegretario AIMONE PRINA ricorda che il disegno di legge in titolo si trova alla sua quinta reiterazione e che, nella precedente legislatura, ogni reiterazione segnava l'inserimento di un nuovo evento calamitoso, cosa che non è avvenuta per quest'ultima lettura.

Auspica che gli emendamenti vengano ritirati; in tal caso preannuncia la disponibilità al ritiro degli emendamenti a firma del Governo e la loro ripresentazione in sede di conversione del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398. Preannuncia inoltre l'accettazione da parte del Governo dell'ordine del giorno ipotizzato dal senatore Napoli.

Il senatore GIOVANELLI si dichiara disposto ad accettare l'invito a ritirare l'emendamento testè presentato, solo nel caso in cui si adotti un ordine del giorno che impegni il Governo a provvedere in relazione ai danni subiti dall'Emilia-Romagna nel giugno scorso, predisponendo la relativa copertura finanziaria.

Dopo che il senatore TERZI ha convenuto sull'ipotesi di un intervento governativo specifico per i danni più recenti, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(445) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso il 6 luglio scorso.

Replica agli intervenuti nella discussione generale il relatore SPECCHIA, che preannuncia un atteggiamento largamente favorevole ad alcune delle proposte emendative emerse dal dibattito: in particolare concorda con l'eliminazione di meccanismi derogatori indeterminati, con la previsione della valutazione di impatto ambientale e con una autonoma considerazione delle professionalità tecniche idonee, comprese quelle dei geologi; lo stesso relatore presenterà alcuni emendamenti, volti a specificare l'operatività delle competenze regionali.

Il sottosegretario AIMONE PRINA rinuncia alla replica, riservandosi di intervenire sul merito dei singoli emendamenti.

Il senatore BOSCO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato, nell'ambito della discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, in materia di recupero delle dighe nell'ottica della tutela della pubblica incolumità,

richiamata l'attenzione sull'opera di completamento della diga di Ravedis, i cui lavori di costruzione sono iniziati nel 1984 e sospesi nel 1992 per mancanza di fondi ed in concomitanza con le vicende di «tangentopoli»; l'ultimazione dei lavori per la diga in questione

limiterebbe notevolmente i rischi di pericolo a cui è sottoposta la popolazione residente nell'area circostante;

considerato che sotto l'aspetto puramente economico il serbatoio di Ravedis garantirebbe da solo la convenienza dell'uso elettroirriguo, poichè l'invaso utile di circa 20 milioni di metri cubi sarebbe in grado di soddisfare la quasi totalità del fabbisogno idrico del territorio sottostante (non ancora irrigato su una superficie di oltre 7.000 ettari), oltre che per la produzione di energia elettrica nelle nuove centrali costruite con una potenzialità media annua di circa 500 milioni di kwh. Sinora sono stati spesi per la diga di Ravedis circa 100 miliardi di lire e, per ultimare l'opera, occorrono ancora 130 miliardi di lire in cinque anni: l'impiego di questa considerevole quantità di denaro, non ancora disponibile, presuppone una precisa volontà politica volta al conseguimento di un'opera altamente qualificante nel settore della difesa del suolo. Il paesaggio vallivo, ove sono stati condotti i lavori per la costruzione della diga, appare visibilmente deturpato; il mancato completamento dell'opera renderebbe inutile quanto sinora è stato compiuto. L'incremento consistente nella produzione di energia elettrica «pulita» – come quella generata dalla forza idraulica – e l'ampliamento dell'irrigazione, su aree che dal punto di vista pedologico sono tra le più penalizzate della regione e per le quali l'acqua resta l'elemento che condiziona ogni prospettiva futura di sviluppo agrario, sono fattori determinanti per un impegno pubblico così consistente;

rilevato che nel conto dei benefici del «piano Ravedis» pesa di più la sua primaria finalità della difesa del suolo; gli eventuali possibili danni, nel caso di un evento come quello del 1966 od anche di un fenomeno di minore rilevanza, possono essere stimati sull'ordine dei 2.000 miliardi di lire, senza tener conto dell'ingente «costo umano». Infatti, piene con tempi di ritorno da dieci a cinquanta anni possono provocare estesi allagamenti su una superficie di oltre 20.000 ettari lungo tutto il basso corso del Livenza e dei due principali affluenti, il Cellina ed il Meduna, interessando una popolazione di circa 20.000 abitanti;

al fine di ottenere i numerosi benefici derivanti dal completamento dell'opera, quali il possibile incremento dell'occupazione, il miglioramento della produzione industriale con nuovi e moderni impianti idroelettrici e lo sviluppo di un'agricoltura specializzata e competitiva

impegna il Governo

a completare l'opera del serbatoio di Ravedis, che costituisce una struttura per molti anni attesa, oltremodo significativa nell'articolato e complesso insieme degli interventi pubblici nella regione Friuli-Venezia Giulia».

0.445.1

BOSCO

Il senatore RONCHI non ritiene che l'ordine del giorno testè illustrato sia omogeneo alla materia del decreto-legge, paventando altresì un difficile giudizio – in assenza di elementi informativi che solo il Governo può fornire – circa la copertura finanziaria degli interventi proposti.

Concordano sull'eterogeneità rispetto all'oggetto del decreto i senatori GIOVANELLI, PASSIGLI, PAROLA, BRUNO GANERI e FALQUI:

questi ultimi due dichiarano che, se occorre entrare nel merito della politica degli invasi e della necessità di un loro completamento, diverse altre realtà locali meritano analogo interesse.

Il senatore TERZI invita il Governo ad accertare le cause per le quali la diga di Ravedis non è stata completata.

Dopo una replica del relatore SPECCHIA, in linea di massima favorevole a rimettersi al giudizio del Governo, il sottosegretario AIMONE PRINA dichiara la disponibilità a raccogliere gli elementi informativi richiesti ed a considerare l'ordine del giorno in Assemblea, laddove ripresentato in quella sede.

Su istanza del presidente BRAMBILLA, il senatore BOSCO - pur ritenendo infondati i rilievi di non pertinenza all'oggetto - accoglie l'invito a ritirare l'ordine del giorno ed a ripresentarlo in Assemblea: sottolinea peraltro che l'opera in esame è già stata finanziata dallo Stato, ma il suo completamento è stato interrotto in ragione della concomitanza di talune indagini giudiziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(543) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore ELLERO, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(528) Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario
(Parere alla 8ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che in sede di valutazione dei presupposti di costituzionalità sono state sollevate perplessità sul provvedimento, ritiene opportuno rimettere in Commissione l'esame del disegno di legge in titolo.

Concorda il senatore PIERONI.

La Sottocommissione delibera di rimettere l'esame del provvedimento alla sede plenaria.

(372) MARCHETTI ed altri - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche

(Parere alla 10ª commissione: favorevole)

Il relatore PIERONI illustra il contenuto del disegno di legge in titolo ricordando che esso deriva da una iniziativa del Consiglio regionale della Toscana. Propone di esprimere parere favorevole.

Convieni la Sottocommissione.

(493) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore PERLINGIERI ritiene che la Sottocommissione possa pronunciarsi favorevolmente sugli ulteriori emendamenti pervenuti dalla 7ª Commissione. Osserva che l'emendamento 9.8, alla lettera *b*) del comma 2-bis, contiene un elemento di rigidità nella composizione del senato accademico, che può essere in contrasto con l'autonomia statutaria delle università.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore e l'osservazione da lui stesso indicata.

DOC. XXII, N. 1 - ALÒ ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore CORASANITI si sofferma sulle singole disposizioni del disegno di legge, dopo aver sottolineato la grave situazione in cui versano i lavoratori extra-comunitari. Propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore PERLINGIERI fa presente che la riforma del collocamento nel settore agricolo, prevista in una modifica apportata dal Senato al decreto-legge n. 331 del 1994, può determinare un sostanziale cambiamento del contesto normativo richiamato nel testo in esame. Ricorda, in proposito, che il suo Gruppo non condivide tale riforma, che può dar luogo a notevoli problemi nelle regioni meridionali.

Il presidente CORASANITI ribadisce la proposta di parere favorevole e suggerisce di sollecitare la Commissione di merito a tener conto di quanto rilevato dal senatore Perlingieri.

Convieni la Sottocommissione.

(541) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del relatore MENSORIO, il provvedimento in esame è rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 9,50.

GIUSTIZIA (2ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

4ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª e 8ª Commissione:

(525) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale: parere favorevole con osservazioni;

alla 3ª Commissione:

(543) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati dell'ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico: parere favorevole;

alla 8ª Commissione:

(404) PIERONI ed altri: Norme per la chiusura al traffico pesante della strada statale n. 16 nel tratto Rimini-Termoli (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete nella seduta dell'Assemblea del 22 giugno 1994): rinvio dell'emissione del parere;

alla 10ª Commissione:

(252) GIOVANELLI: Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore: parere favorevole con osservazioni;

(253) GIOVANELLI: Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose: rinvio dell'emissione del parere;

(359) CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento): rinvio dell'emissione del parere;

(101) SALVATO ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti: rinvio dell'emissione del parere;

alla 11ª Commissione:

(193) SMURAGLIA ed altri: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13ª Commissione:

(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale: rinvio dell'emissione del parere.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ramponi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(543) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 10^a Commissione:

(565) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

(568) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

5° Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Intervengono il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Cappelli, per l'interno Lo Jucco e per il tesoro Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(431) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il relatore PODESTÀ informa che sono stati trasmessi dalla Commissione di merito taluni emendamenti. Di quelli trasmessi, non sembrano comportare problemi, per quanto di competenza, quelli di cui ai numeri 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.5, 2.6, 2.6/1, 2.7 e 3.1.

Tutti gli altri, invece, modificano i parametri in base ai quali viene calcolato il complesso delle maggiori entrate da un lato e delle minori entrate dall'altro, di cui alla copertura del decreto nel suo complesso. Data l'estrema tecnicità delle valutazioni, è consigliabile acquisire il parere del Governo, perchè su ciascun emendamento sia possibile ottenere una quantificazione o comunque una valutazione dei suoi effetti sull'impianto complessivo del provvedimento. Occorre ricordare che, nelle intenzioni del presentatore, l'emendamento 3.12 dovrebbe essere coperto dall'emendamento 3.10; al riguardo, sono da approfondire l'aspetto della quantificazione degli oneri della minore entrata di cui all'emendamento 3.12 e il fatto che la copertura di cui all'emendamento 3.10 decorre dal 1° gennaio 1995, mentre l'emendamento di minore entrata, il 3.12, andrebbe in vigore prima, il che comporterebbe un problema di copertura degli aspetti che nel frattempo si determinano. Ciò in aggiunta alla questione della congruità delle maggiori entrate rispetto all'onere. Sono pervenuti poi due ulteriori emendamenti aggiuntivi: il 3.0.1 ed il 3.0.2. En-

trambi non presentano problemi formali di copertura in quanto le somme individuate per coprire gli oneri da essi derivanti risultano disponibili nel fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Si fa tuttavia notare che, quanto all'emendamento 3.0.1, si potrebbero richiedere al Tesoro ulteriori specificazioni circa la quantificazione degli oneri di cui al comma 2. Resta poi da decidere se richiedere o meno alla Commissione finanze e tesoro il parere relativo all'utilizzo in difformità.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere favorevole del Governo sul testo del provvedimento. Quanto agli emendamenti, esprime parere favorevole sui seguenti: 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6.1, 2.7, 3.1 e 3.8. Sull'emendamento 3.9 fa presente che il parere potrebbe essere favorevole a condizione che le parole «alla Tesoreria provinciale dello Stato» siano sostituite con le altre «all'entrata del bilancio statale». Sull'emendamento 3.2 esprime parere contrario in quanto esso comporta una maggiore spesa di lire 6,5 miliardi per la quale non vengono indicati i necessari mezzi di copertura. Inoltre la prevista quota massima di lire 6,5 miliardi consentirebbe di riconoscere ai dipendenti del soppresso Ministero della marina mercantile un compenso più elevato di quello in atto goduto, in base al disposto dell'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, dal personale della Direzione generale della Motorizzazione civile. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11 e 3.12, in quanto essi modificano sostanzialmente il quadro finanziario di riferimento del provvedimento in esame, comportando da un lato minori entrate e dall'altro un aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAPPELLI fa presente che l'emendamento 3.10 non presenta problema di copertura che verrebbe garantita dalle maggiori entrate di cui all'emendamento 3.9. Questo emendamento infatti consente di introitare una somma pari a circa 40 miliardi, che potrebbe ammontare a circa 70 miliardi qualora l'*una tantum* fosse elevata da 300 a 500 mila lire, che ben compenserebbe il minor gettito fiscale di circa 8,5 miliardi annui derivante dalla riduzione della tassa di stazionamento per le unità da diporto. Questa tassa ha contribuito a disincentivare la nautica da diporto, ciò che ha reso necessario un intervento correttivo in materia.

Il presidente GRILLO fa presente che il provvedimento sottende una questione di principio rilevante in quanto, indipendentemente dalla quantificazione del gettito dell'*una tantum*, non è possibile compensare con tale maggiore entrata, che comunque sarebbe relativa esclusivamente al 1994, una diminuzione del gettito fiscale conseguente alla diminuzione della tassa di stazionamento, che invece sarebbe permanente. Informa peraltro che sui due emendamenti citati da ultimo il Ministero delle finanze ha comunicato informalmente il parere contrario.

Il senatore ZACCAGNA chiede alcuni chiarimenti in merito alla interpretazione dell'articolo 2, per la parte che riguarda i termini entro i quali conseguire la patente dei natanti da diporto da parte di chi richiede la sanatoria. Ritiene infatti che, qualora la suddetta patente non fosse acquisita entro breve termine, sarebbero poco indicative le stime di quantificazione dell'introito derivante dall'emendamento 3.9.

Il sottosegretario CAPPELLI fa presente che il termine entro il quale i soggetti interessati devono conseguire la patente dei natanti da diporto è di due anni: il termine di quattro anni di cui all'emendamento 3.9 si riferisce invece alla certificazione della nuova potenza dei motori dei natanti per i quali deve essere pagata *l'una tantum*: ciò consentirebbe di sanare una situazione che coinvolge i proprietari di circa 140 mila motori classificati con una potenza minore a quella effettiva.

Il senatore CHERCHI ritiene che la Sottocommissione debba svolgere un'analisi attenta e approfondita circa la validità delle stime relative alle maggiori entrate conseguenti a tutti i provvedimenti che comportano incentivi fiscali. Quanto al provvedimento in esame, ritiene che siano accertate le minori entrate di cui all'emendamento 3.10, mentre poco attendibili risultano le quantificazioni delle fattispecie di cui all'emendamento 3.9. Esprime poi la sua contrarietà sull'emendamento 3.0.1, che solleva una questione di difformità di trattamento tra le varie categorie del pubblico impiego. Chiede infine che venga richiesto alla Commissione finanze e tesoro il parere relativo all'utilizzo in difformità dei fondi speciali con i quali i due emendamenti aggiuntivi 3.0.1 e 3.0.2 vengono coperti.

Il sottosegretario CAPPELLI fa presente, sull'emendamento 3.0.1, che esso tende a riequilibrare una disparità di trattamento venutasi a creare tra il personale del Ministero dei trasporti e quello della Marina mercantile, in seguito alla sua soppressione.

Il senatore ZACCAGNA condivide le considerazioni del senatore Cherchi circa la necessità di prevedere un dibattito articolato sui problemi che scaturiscono dall'esame dei provvedimenti recanti incentivi e sgravi fiscali. Fa tuttavia presente che tale analisi non può limitarsi soltanto ad una stima dei costi presunti bensì deve estendersi ad una valutazione complessiva delle aspettative di comportamento dei soggetti destinatari di provvedimenti di tale tenore.

Il senatore TAMPONI esprime il proprio parere favorevole sul provvedimento, accogliendo le indicazioni rappresentate dal sottosegretario Mongiello. Manifesta invece perplessità sull'emendamento 3.0.1, in quanto esso viene ad aumentare le disparità di trattamento del personale del pubblico impiego.

Su proposta del sottosegretario MONGIELLO, che si riserva di fornire alla Sottocommissione le delucidazioni richieste in merito alla quantificazione degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, la Sottocommissione concorda di rinviare l'esame del provvedimento.

(429) Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e in parte favorevole e in parte condizionato e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il relatore CURTO osserva che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha fatto presente che con decreto del Ministro del tesoro sono state effettuate riassegnazioni di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1994, da riferirsi sia al bilancio di competenza, sia di cassa. In particolare ha fatto notare che il capitolo 1549 «Spese per l'attività di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali», che nella precedente seduta aveva sollevato alcune perplessità da parte del relatore, in quanto non figurava nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è stato quantificato in lire 97,447 miliardi.

Posto dunque che sull'emendamento 1.0.3 può ritenersi che sussistano risorse sufficienti, il parere andrebbe tuttavia condizionato all'esplicita previsione dell'esclusiva modificabilità nei limiti del tasso d'inflazione programmato dello stanziamento del capitolo utilizzato a copertura negli esercizi successivi. Restano i problemi sugli altri emendamenti sopra menzionati.

Il sottosegretario LO JUCCO ribadisce le considerazioni svolte nella precedente seduta in merito al decreto del Ministro del tesoro che ha disposto una riassegnazione sul capitolo 1549 del Ministero dell'interno. Quanto all'articolo 2, comma 1, nella parte che modifica il comma 11-ter, osserva che la predetta disposizione non comporta maggiori spese. Ritiene pertanto superati i problemi connessi all'emendamento 1.0.3, mentre fa presente che gli emendamenti 2.0.3 e 1.0.2 non provocano oneri.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime parere favorevole del Tesoro sull'emendamento 1.0.3 con la condizione formulata dal relatore. Sugli emendamenti 2.0.3 e 1.0.2 esprime altresì parere favorevole in quanto essi non comportano problemi di copertura.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, mentre, per quanto concerne gli emendamenti, esprime la propria contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su quelli a firma Villone e De Martino, condizionando poi il parere favorevole sull'emendamento 1.0.3 all'inserimento di una clausola grazie alla quale l'incremento del capitolo interessato, negli anni successivi al primo, non può essere superiore al tasso di inflazione programmato.

(541) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ZACCAGNA osserva che si tratta di decreto-legge, approvato dalla Camera dei deputati, concernente la nota questione delle 85 mila lire relative alla quota del medico di base. Il provvedimento opera sostanzialmente in due direzioni. Da una parte l'articolo 1 esclude l'applicazione di sanzioni nei confronti di coloro che non hanno corrisposto detta quota. Per tal via esso originerebbe una minore entrata per l'anno 1994, derivante, appunto, dal non consentire alle Regioni il recupero

delle somme, maggiorate dalle relative sanzioni. Il punto consiste nel sapere se i bilanci regionali prevedevano tali entrate. Resta comunque il fatto che, poichè risulta che i contributi in questione sono stati ampiamente evasi, vengono comunque meno delle entrate quantificate in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale. Si tratterebbe dunque di quantificare e coprire tali minori entrate, se non altro per la parte relativa alle somme non versate, ove non si vogliano comprendere gli interessi.

Quanto poi alla questione della restituzione delle 85 mila lire già versate, l'articolo 2 del disegno di legge di conversione demanda alla legge collegata alla finanziaria per il 1995 la soluzione della questione. Trattandosi in sostanza di una sorta di mera indicazione ottativa, più simile a un ordine del giorno che a un testo di legge, non dovrebbero porsi problemi per quanto di competenza, salvo il fatto però che occorrerebbe chiarire tale natura della disposizione nell'ambito del parere, al fine di evitare che chiunque possa far valere in sede giudiziaria interessi connessi con la restituzione delle somme versate. In data 12 luglio 1994 sono stati trasmessi emendamenti dalla Commissione di merito. Di essi, provocano minori entrate non quantificate, nè coperte, quelli 1.1, 2.1, 2.2 e 3.1.

Il presidente GRILLO propone di esprimere un parere favorevole sul testo e contrario sugli emendamenti indicati dal relatore.

Il sottosegretario MONGIELLO osserva che l'articolo 2 del disegno di legge non può essere inteso come dispositivo del rimborso dei versamenti effettuati, bensì come norma programmatica da recepire nel provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, «nel rispetto delle esigenze di risanamento dei conti pubblici». Fa presente infine che il testo non presenta problemi immediati di copertura.

Il senatore CHERCHI manifesta perplessità sul provvedimento in esame in quanto esso, contrariamente a quanto diffuso dai mezzi di informazione, pur non comportando la restituzione della quota del medico di base pagata nel 1993 bensì un condono per coloro i quali non abbiano adempiuto, nei termini previsti, all'obbligo del pagamento, provoca minori entrate. In considerazione della delicatezza della questione, chiede la rimessione del provvedimento alla sede plenaria.

Prende atto la Sottocommissione e l'esame è rinviato ed è rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(543) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione umanitaria in Mozambico, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(471) Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(252) Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore: parere favorevole condizionato;

(565) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312 recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 12^a Commissione:

(541) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(524) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Merigliano, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

(558) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10ª Commissione:

(565) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria;

alla 13ª Commissione:

(524) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(543) Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 324, recante attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia e per la missione in Mozambico, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO (11°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Smuraglia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 7ª Commissione:

(493) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università: parere favorevole con osservazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Signorelli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(558) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE (5ª - Programmazione economica, bilancio) (6ª - Finanze e Tesoro)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 16

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (568) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

COMMISSIONI 7ª e 10ª RIUNITE (7ª - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) (10ª - Industria, commercio, turismo)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 17

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (354).
 - PREVOSTO ed altri. - Riordino delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo (182).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 9,15 e 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (568) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (426).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 295, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso (482) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda (494).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (503) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale (429).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di ta-

- riffe per prestazioni sanitarie (541) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
 - ROVEDA. - Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale (157).
 - MATTEJA. - Interventi a favore delle aree a declino industriale (166).
 - BRUTTI ed altri. - Introduzione del voto limitato per l'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (318).
 - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (354).
 - PREVOSTO ed altri. - Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo (182).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di regolamento per l'immissione di volontari delle Forze armate nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo forestale dello Stato, nel Corpo militare della Croce rossa italiana (n. 180).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 16

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (425).
- PREIONI. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (208).

II. Esame del disegno di legge:

- BRUTTI ed altri. - Riforma della professione forense (327).

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia, rese nella seduta del 23 giugno, in ordine agli indirizzi e alle prospettive della politica della Giustizia.

DIFESA (4^a)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 14

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per l'ammissione dei volontari delle Forze armate nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella Polizia penitenziaria, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo forestale dello Stato, nel Corpo militare della Croce rossa italiana.
- Schema di decreto concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa.

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro della difesa, nella seduta del 30 giugno 1994, sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 9,45

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della

quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie (541) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato (557) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni (542) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (558) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (493).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (565) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto (431).
- PIERONI ed altri. - Norme per la chiusura al traffico pesante della strada statale n. 16 nel tratto Rimini-Termoli (404) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete nella seduta dell'Assemblea del 22 giugno 1994*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario (528).

INDUSTRIA (10ª)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- GIOVANELLI. - Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (253).
- MARCHETTI ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (372).

- Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (495).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (565) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- SALVATO e CARCARINO. - Soppressione dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» e costituzione dell'Azienda speciale denominata «Mostra Mediterranea» (124).
- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- ALÒ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» (Doc. XXII, n. 1).

IGIENE E SANITÀ (12*)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 15,30

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della sanità, rese nelle sedute del 22 giugno e del 6 luglio.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 14 luglio 1994, ore 15

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'ambiente ha tenuto nella seduta del 5 luglio 1994.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe (445).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (524) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).
- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 14 luglio 1994, ore 16

Elezione dell'Ufficio di Presidenza.
